



# COMUNE DI URGNANO

Via Cesare Battisti n. 74 - 24059 - Provincia di Bergamo

C.F. n. 80025650161 – Partita Iva 00655260164

Prot. n. 11049

## VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI URGNANO (BG)

### VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 19.10.2017, con la quale è stato disposto l'avvio di procedimento di redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio individuando i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati al processo di valutazione, fissando nel contempo le modalità di convocazione delle conferenze di valutazione e di informazione del pubblico;
- l'avviso di avvio al procedimento unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, pubblicato all'albo comunale, sul quotidiano L'Eco di Bergamo e sul B.U.R.L. in data 08/11/2017;
- il documento di Scoping della Variante generale al PGT pubblicato sul sito SIVAS di Regione Lombardia e sul sito internet del Comune;
- l'avviso e la comunicazione, in data 07.05.2020, di "Convocazione della prima conferenza di valutazione Scoping" per il giorno giovedì 21.05.2020 ore 10.00 presso il Municipio di Urgnano, in via Cesare Battisti 74;
- l'avviso e la comunicazione, in data 14 maggio 2020, di "Comunicazione modalità di svolgimento della 1° Conferenza di valutazione Scoping del 21.05.2020" nel quale, considerate le disposizioni legislative legate all'emergenza Covid-19, si specifica che la conferenza si terrà in videoconferenza, sempre giovedì 21 maggio 2020 alle ore 10.00, tramite la piattaforma Google Meet;

Il giorno 21 del mese di MAGGIO dell'anno 2020, alle ore 10.00, tramite videoconferenza su piattaforma Google Meet, ha inizio la Conferenza di Servizi di valutazione del documento di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica inerente alla Variante generale al P.G.T.

A seguito dell'avviso pubblico e della lettera di convocazione, si dà atto che sono pervenuti i seguenti contributi:

- Protocollo comunale n. 7357 del 07 aprile 2020 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
- Protocollo comunale n. 8964 del 28 aprile 2020 – 2i Rete Gas S.p.a.;
- Protocollo comunale n. 9633 del 08 maggio 2020 – A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Bergamo.
- Protocollo comunale n. 10229 e n. 10293 del 18 maggio 2020 – Circolo Legambiente Serio e Oglio A.P.S.
- Protocollo comunale n. 10365 del 19 maggio 2020 – Uniacque S.p.a.;

Partecipano alla conferenza i seguenti soggetti:

*Presenti in Comune:*

- Geom. Francesca Zanga – Responsabile Area gestione del territorio e Autorità procedente per la VAS;
- Arch. Zaira Raffaini – tecnico comunale Lavori Pubblici e Autorità Competente per la VAS
- Arch. Francesco Drago – Assessore EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE TERRITORIO del Comune di Urgnano;

- Geom. Alan Chiappa – tecnico comunale incaricato.

*Collegati tramite la piattaforma Google Meet*

- Arch. Marco Adriano Perletti – professionista incaricato per la redazione della variante generale al PGT;
- Campana Olivo per Legambiente
- Bonfanti Ivan in rappresentanza del Parco regionale del Serio.

Prende la parola il l'Assessore che ringrazia i partecipanti ed invita l'Arch. Adriano Perletti a presentare i contenuti principali del documento di Scoping.

Dopo la presentazione del documento di Scoping, con l'illustrazione degli obiettivi della Variante, interviene il Geom. Alan Chiappa che illustra per sommi capi il contenuto dei contributi scritti pervenuti al protocollo comunale prima della conferenza.

In particolare:

- **Protocollo comunale n. 7357 del 07 aprile 2020 – Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia.**

Ai fini di una completa redazione della documentazione di piano, la Soprintendenza evidenzia i seguenti aspetti:

- **Profilo paesaggistico**

L'intero territorio regionale è individuato come "ambito di valenza paesaggistica" dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e pertanto è soggetto interamente alla disciplina normativa del Piano. Di conseguenza anche per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico.

Gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica degli elementi evidenziati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del PPR e del PTCP.

Con riferimento alle aree sottoposte a tutela *ope legis* del territorio di Urganano si evidenzia la necessità di perseguire il massimo grado di conservazione della naturalità dei luoghi e la loro valorizzazione e fruizione consapevole e compatibile. Gli interventi dovranno quindi essere caratterizzati da un basso grado di trasformazione dei luoghi e soggiacere a principi di reversibilità, con l'obiettivo di tutelare tali ambiti fluviali.

- **Profilo culturale**

La ricchezza del patrimonio culturale di Urganano deve essere tutelata facendo riferimento al Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e quindi eventuali interventi dovranno ottenere il parere e/o essere autorizzati dalla Soprintendenza.

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45, dell'individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo", di eventuali beni catalogati dalla Regione Lombardia con schede SIRBeC.

Si richiamano inoltre gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che possono risultare significativi per il contesto locale.

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che la variante debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti, con particolare attenzione ai centri storici nella loro globalità.

Gli interventi che interessano i centri storici è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguandosi alle necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici. Andranno dunque considerati elementi edilizi, spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti anche dal punto di vista della conservazione delle caratteristiche tipologiche e materiche evitando incoerenti sostituzioni o cancellazioni.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di:

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei caratteri tipologici, formali e materici dei nuclei storici;

- rapporti pieni – vuoti e saturazione dei vuoti urbani (soprattutto attorno ai NAF);
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto agricolo del territorio;
- ambiti di trasformazione.

- **Profilo archeologico**

Il territorio del comune di Urgnano presenta elevato potenziale archeologico, in ragione della sua posizione nella media pianura bergamasca, dove le indagini archeologiche anche nei comuni limitrofi hanno dimostrato una diffusa frequentazione antica a partire dal Neolitico e il ruolo fondamentale svolto dalla riorganizzazione del territorio attuata in età romana attraverso la centuriazione.

Si segnalano le seguenti aree che presentano elevato rischio archeologico:

- 1- Chiesa di San Lorenzo – rinvenimento di una lastra funeraria di età romana;
- 2- Cimitero - area di ritrovamento di un'epigrafe di età romana;
- 3- Piazza della libertà – rinvenimento di un'area funeraria;
- 4- Parrocchia di San Nazaro e Celso – rinvenimento di luogo di culto e area sepolcrale medievale.

Sono da ritenere sensibili dal punto di vista archeologico anche i tracciati storici, i nuclei di antica formazione, gli edifici e i luoghi di culto storici, in particolare il Castello dei Conti Albani, il Santuario della Madonna della Basella, la chiesa di San Giuseppe, la Chiesa della Trinità.

Si evidenzia inoltre l'importanza di alcuni elementi geomorfologici che hanno nel tempo favorito l'insediamento umano: gli ambiti perifluviali attorno ai punti di guado, i paleoterrazzi e i terrazzi fluviali poiché sono contesti che hanno maggiore probabilità di conservare beni di interesse archeologico nel sottosuolo.

Si chiede quindi di prendere contatto con la Soprintendenza per concordare le modalità di perimetrazione delle aree a rischio archeologico all'interno delle tavole di piano e, in caso di interventi di scavo e sottosuolo, di trasmettere i progetti per l'espressione del parere e programmazione azioni di tutela.

• **Protocollo comunale n. 8964 del 28 aprile 2020 – 2iReteGas S.p.a..**

Comunica che la società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, è da considerarsi un soggetto passivo nell'ambito del procedimento.

Rimane a disposizione successivamente per eventuali necessità di analisi puntuali sui singoli interventi e segnala la possibilità, nel caso di nuovi P.L./P.A. e insediamenti, di concordare preventivamente il posizionamento di gruppi di riduzione finale e il posizionamento delle tubazioni del gas.

• **Protocollo comunale n. 9633 del 08 maggio 2020 – ARPA Lombardia, Dipartimento di Bergamo.**

In questa fase ARPA fornisce un contributo sottolineando gli aspetti che dovranno essere approfonditi nel R.A. e nella stesura della proposta di variante:

- Raffronto funzionale tra i testi/elaborati cartografici vigenti e quelli modificati per comprendere al meglio le correzioni introdotte;
- Per la stesura del R.A. suggerisce:
  - o Un aggiornamento sintetico del quadro conoscitivo e ambientale comunale puntando sull'esposizione delle modifiche effettuate e le criticità intervenute, soprattutto in riferimento ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e depurazione. Si propone di evitare previsioni di interventi edilizi in aree prive di questi sottoservizi. Valutare inoltre la compatibilità dei piani con il Piano d'Ambito;
  - o Di inserire gli esiti del monitoraggio effettuato dal momento dell'approvazione del PGT vigente. In particolare, riportare lo stato di progetto degli ambiti di trasformazione del PGT vigente e indicare se sono riconfermati o modificati (tramite quadro sinottico);
  - o Di effettuare l'analisi/aggiornamento delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante e le aree di trasformazione confermate (D.Lgs. 152/2006, allegato VI). Utile la redazione di schede puntuali a check-list che valutino le varie criticità delle aree interessate;
  - o Sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS anche il Piano delle Regole e dei Servizi (L.R. 12/2005);
- Individuare e aggiornarne la localizzazione su cartografia Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati;
- Effettuare uno screening in merito alle aziende classificate a Rischio d'incidente Rilevanti (RIR), presenti nel Comune di Zanica e Comun Nuovo ed eventualmente condurre un'analisi di compatibilità territoriale nel caso siano sopraggiunte modifiche dei processi produttivi, verificando anche le destinazioni d'uso ammesse o non più compatibili; a tal fine consultare gli Elaborati di Rischio d'Incidente Rilevante dei comuni dove hanno sede le aziende; in generale è opportuno che il

- Comune di Urganano si attenga ad un principio di precauzione più generale, evitando incrementi o modifiche delle edificazioni nelle aree attorno ai confini comunali;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA): il territorio di Urganano comprende un'estesa area a rischio elevato P3 (H) di esondazione riconducibile al reticolo secondario di pianura, a sud del centro abitato principale; qualora il PGT non risulti coerente con il PGRA, la variante in costruzione dovrebbe contenere la revisione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT finalizzato ad una armonizzazione;
  - Necessità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: la variante al PGT adottate successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo. Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi/commerciali/direzionali e attenzione agli elementi di qualità dei suoli. Si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di Urganano di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero;
  - Nel R.A. si chiede di relazionare in merito agli esiti del censimento del patrimonio edilizio dismesso e con criticità nell'ambito del territorio comunale, individuando anche eventuali ambiti di rigenerazione urbana. Le aree del censimento suddetto dovranno essere individuati nell'ambito della cartografia di Piano;
  - Nel caso la variante riguardi anche la modifica della mappatura dei vincoli, essa va aggiornata e riportata nel R.A. Essendoci linee ad alta tensione al confine del territorio comunale, per eventuali interventi a ridosso delle Distanza di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, sarà solo il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione;
  - Nel caso il Comune di Urganano non sia dotato di Piano Regolatore per l'illuminazione Comunale PRIC o di DAIE (Documento di analisi Illuminazione Esterna), essendo questa una criticità, si dovrà prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso della pubblica amministrazione e non solo, mediante variante generale;
  - Da Regolamento Regionale n. 2/2006 è previsto l'obbligo di misure di risparmio idrico, della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, per usi quali irrigazione aree verdi e alimentazione sciacquoni bagni. Queste misure devono essere adottate anche nell'ottica di prevenire la penuria d'acqua in alcuni periodi dell'anno. Si chiede quindi di richiamare, nella normativa della variante, l'obbligo di recuperare le acque meteoriche ricadenti in copertura per rendere edotti i professionisti e portatori d'interesse.
  - Per quanto riguarda le Reti Ecologiche, nel caso il Comune non ne fosse dotato e avesse le risorse finanziarie necessarie, si provveda ad elaborare il progetto di Rete Ecologica Comunale che identifichi misure specifiche di mitigazione, fornisca indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale, individui habitat di pregio e misure ad hoc per il loro mantenimento. Il progetto del REC deve essere realizzato da idonee figure professionali, con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, esperte nel riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di connessioni ecologiche, che daranno indicazioni e individueranno misure da concretizzare nel Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi in variante.
  - Valutare la necessità di azioni correttive, all'interno della variante, in merito al rafforzamento della quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate, come da Legge 10/2013, per il miglioramento del microclima a livello locale e l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche;
  - Adeguare il PGT vigente in merito alla definizione di superficie drenante e degli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, come da Regolamento edilizio-tipo nazionale, da recepirsi da parte dei Comuni dal 2018;
  - Provvedere alla redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico previsto dall'art. 14 comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2017, considerando che Urganano è inserito in zona B a media criticità idraulica;
  - Per quanto concerne la Mobilità sostenibile, all'interno della presente variante si provveda a stabilire parametri di dotazione di stalli per biciclette destinati ad uso pubblico e pertinenziale e a potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Il Comune sia edotto in merito al D.Lgs 257/2016 e predisponga al meglio gli interventi nell'ambito della variante;
  - Si propone di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "Linee Guida Regionali. Considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato

esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

- Garantire la coerenza della variante del piano con gli altri strumenti pianificatori (piani sovracomunali, zonizzazione acustica, componente idrogeologica...), ricordando che la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dall'approvazione di ciascun strumento.

• **Protocollo comunale n. 10365 del 19 maggio 2020 – Uniacque S.p.a;**

Ricorda che le osservazioni a carattere generale rilasciate in questa sede sono da intendersi in termini propositivi.

I riferimenti normativi considerati sono:

- il nuovo PTUA entrato in vigore il 31/07/2017, in particolare l'art. 50 e gli obblighi che ne derivano ai Comuni in relazione alla programmazione territoriale PGT e relative Varianti e Piani Attuativi (PA), alla loro congruenza con il PIANO d'AMBITO e alle infrastrutture del S.I.I.
- il Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
- il nuovo Regolamento Regionale sugli scarichi delle acque reflue: R.R. 6/2019, che sostituisce il R.R. n.3/2006.

Ricorda la necessità di acquisire il parere dell'UATO BG in relazione alla congruenza della presente variante e le successive con il PIANO d'AMBITO. Si invia inoltre a prendere contatti con gli Uffici Uniacque per la parte idrogeologica, coadiuvati da un geologo scelto dal Comune.

Invece per gli interventi specifici, all'interno del perimetro delle varianti in oggetto e/o in generale per tutto il territorio Comunale, che possano interessare in maniera diretta (richiesta permessi di allaccio, estensioni di tubazioni sia di acquedotto che di fognatura, ecc) Uniacque, si rinvia ogni specifica indicazione e prescrizione ai Progetti definitivi/esecutivi che dovranno essere presentati agli Uffici di Zona per l'espressione del parere di competenza e gli obblighi del caso.

Le indicazioni riportate saranno quindi di carattere generale, legate al servizio di Fognatura, Depurazione ed Acquedotto.

Attualmente le perdite nell'acquedotto sono stimate intorno al 35%. La tubazione, in linea generale, risulta essere in buono stato, tranne situazioni puntuali, sulla quale probabilmente si dovranno effettuare delle verifiche di tenuta dei giunti, degli allacciamenti, soprattutto quelli più vecchi. Un ulteriore massiccio sviluppo urbanistico potrebbe però portare, nel periodo estivo, a criticità nei punti estremi della rete (cascine isolate).

Inoltre, dopo una serie di investimenti per il rifacimento delle tubazioni di diverse vie del paese negli scorsi anni a causa di perdite, è in previsione nel 2020 lo studio della rete idrica comunale per il suo efficientamento/distrettualizzazione e contestuale ricerca perdite. Eventuali interventi verranno messi in programma in seguito.

Nell'ambito delle scelte all'interno del PGT in vigore segnalano di attenzione adeguatamente le soluzioni progettuali che si prospetteranno per alcuni AMBITI, in quanto interferenti con le Aree di rispetto di Pozzi e Serbatoi dell'acquedotto pubblico, quali ad esempio: PA8 e PA9, PZ INTEG 81 e parzialmente tratto della Tang. Ovest, in quanto interferenti con l'area di rispetto del Pozzo di Via Gasgnoli. Atre5 e PZ interferente con Pozzo di Via Raffaello e PA3 con area di rispetto del Serbatoio Basella.

Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura sarà ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del regolamento UNIACQUE SpA, invero lo scarico di acque reflue industriali sarà ammesso purché soddisfatti i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il regolamento Uniacque SpA ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.

Diversa e rilevante attenzione comunque, dovrà essere posta in ogni caso, all'esigenza di contenere lo scarico delle acque bianche nei collettori fognari comunali. Consigliamo specificatamente di prevedere, soprattutto negli ambiti di nuova trasformazione, la separazione obbligatoria delle acque bianche e nere, salvo situazioni incompatibili per presenza Pozzi di prelievo acquedotto o risorgive e fontanili.

Propositivo che negli ambiti di riqualificazione e ristrutturazione dell'esistente si valuti di smaltire le acque meteoriche proveniente dalla proprietà non in fognatura ma in loco, così l'autorizzazione delle acque bianche in fognatura risulterà solo in forma residuale e solo dopo aver accertato e documentato accuratamente che tali acque non possano essere smaltite diversamente.

Nella scelta delle aree a parcheggio e comunque delle aree di sosta e transito di veicoli a motore o di insediamenti produttivi a notevole impatto ambientale, si consiglia di prescrivere nel piano delle regole e dei vincoli, l'utilizzo di pavimentazioni il più possibile impermeabili, ovvero proporre soluzioni progettuali (in accordo con le Norme e regolamenti in vigore), atte ad evitare inquinamento del sottosuolo da particelle

pesanti o oleose e/o di qualsiasi tipo. Tali situazioni saranno da noi vagliate attentamente in sede di rilascio di Autorizzazioni all' allaccio e allo scarico.

Rispetto e corretta delimitazione a norma di legge e Regolamenti delle aree di rispetto e tutela assoluta (Pozzi captanti, ecc.) nel caso di variante che vada ad insistere sui vincoli e sulla fattibilità idrogeologica e sismica. Eventuali situazioni quali escursioni delle falde acquifere, delle sorgenti/Pozzi e in genere del reticolo idrico interessante il territorio o aree limitrofe, delle risorgive ecc. devono essere attenzionate nel Documento di Piano.

Nello specifico suggeriscono, su alcune situazioni evidenziate sul territorio, una più attenta e puntuale pulizia (in specie dragaggio del fondo) del reticolo, per evitare di intervenire sulle soglie di sfioro dei loro manufatti, perché tali interventi si ripercuotono, sia in senso quantitativo (aumento delle portate) che qualitativo (diluizione del carico organico) sull'acqua che arriva al depuratore e quindi un funzionamento scorretto dell'impianto di depurazione stesso.

Sottolineano che gli interventi sul territorio compresi in Piani Attuativi comunque denominati (PL, PII, PIP, ecc), seguono i dettami e le procedure previste per i Comuni classificati ad ALTA CRITICITA'(A), benché il comune sia classificato in classe B.

Relativamente al Depuratore si consiglia di esplicitare nei Documenti di Piano di:

- Normare l'utilizzo delle vasche di accumulo e/o laminazione al fine di gestire le acque di prima pioggia e seconda pioggia, anche attraverso incentivi appropriati;
- Normare l'utilizzo (obbligo dal 2016) delle reti duali (sfruttando gli accumuli di cui al punto precedente, ecc.), anche questi con incentivi appropriati;
- Normare la programmazione e l'insediamento delle eventuali infrastrutture da inserire nel territorio ai fini del rispetto del R.R. 7/2017 e 8/2019 sull'invarianza idraulica e gli obblighi derivanti dal nuovo R.R. 6/2019 sugli scarichi, anche questi con opportuni incentivi appropriati.

Terminata l'esposizione di tali contributi da parte del Geom. Alan Chiappa, Campana Olivo illustra per sommi capi il documento Dossier Serre trasmesso da Legambiente e pervenuto al **protocollo comunale n. 10229 e n. 10293 del 18 maggio 2020**.

Il Circolo Legambiente, in primis, chiede di poter essere inserito nell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e di poter partecipare al procedimento amministrativo della Valutazione Ambientale Strategica per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio.

Nel "Dossier Serre" si riporta il parere di Regione Lombardia che conferma che la potestà pianificatoria per la realizzazione delle serre è in capo ai Comuni e che quindi vi è la piena facoltà per i Comuni di prevedere rapporti di copertura inferiori rispetto a quelli dettati dalle normative regionali all'interno dei propri strumenti urbanistici. Si riporta inoltre l'esempio del quadro normativo del Veneto come spunto da cui trarre beneficio nel caso sia presa in considerazione la disciplina della regolamentazione delle "serre", il cui impatto visivo e ambientale nel territorio è evidente.

Sulla base di un'ampia e articolata descrizione del settore in forte espansione, il dossier propone le seguenti linee operative per i Comuni, che comprendono i seguenti passaggi:

1. per i Comuni già interessati dall'insediamento di colture protette, si effettui una ricognizione puntuale delle superfici coperte da serre sul rispettivo territorio;
2. rispetto a tale censimento, si conduca una classificazione delle strutture per la coltivazione in serra esistenti nel territorio comunale secondo i criteri della L.R. 12/2005 e della DGR 25.09.2017 n. X/7117, nonché la determinazione della situazione giuridica delle stesse sulla base della sussistenza (o meno) di titoli abilitativi;
3. in esito alle risultanze di cui ai due punti precedenti, si intraprendano le iniziative conseguenti previste dal capo II, Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (qualora necessario), cioè l'adozione di misure sanzionatorie;
4. si introduca una disciplina all'interno della prossima variante al Piano di Governo del Territorio che stabilisca rapporti di copertura per le serre fisse, stagionali e temporanee fondati sulla valutazione del carico sostenibile del territorio; nello specifico, si propone che tale valutazione sia basata sugli impatti ambientali delle serre esistenti e di quelle potenzialmente insediabili, nonché sulle conseguenze delle trasformazioni rispetto al *"consumo di risorse idriche e ripercussioni eventuali di tale consumo sulle fonti di approvvigionamento, gestione delle acque meteoriche, effettiva possibilità di minimizzazione del rischio di alluvioni (quali i corpi recettori delle acque meteoriche prodotte e dei reflui eventualmente prodotti, con quali capacità di assimilazione, quali le caratteristiche idrogeologiche delle aree), uso del suolo, qualità dei suoli utilizzati, prospettive di mantenimento della qualità dei suoli al termine dell'utilizzo previsto, impatto dei consumi energetici, impatto emissivo complessivo delle attività, produzione rifiuti, ecc."* (parere di Arpa Lombardia, citato nel capitolo 5);

5. nell'ambito della disciplina di cui al punto precedente, si definiscano con precisione il regime autorizzativo delle tre tipologie (fisse, stagionali, temporanee), le prescrizioni costruttive, le fasce di ricontestualizzazione paesistica richieste, le distanze dai confini, dalla rete viaria e dal reticolo delle acque di superficie, le modalità di allestimento, le distanze fra moduli produttivi, i movimenti di terreno coltivo, lo studio della viabilità di accesso dalle vie pubbliche, l'invarianza idraulica, la realizzazione di recinzioni, ecc.

L'assessore chiarisce ai partecipanti che ha partecipato alla presentazione pubblica del Dossier Serre e che l'Amministrazione ha ben presente le problematiche ambientali legate a tale settore produttivo agricolo.

Si apre una discussione costruttiva tra i partecipanti alla conferenza che tocca diversi aspetti ambientali che accompagnano una variante allo strumento urbanistico.

Viene, pertanto, concordato da tutti i partecipanti di rinviare la chiusura dei lavori della conferenza di Scoping a giovedì 28/05/2020, per consentire ai rappresentanti di Legambiente e del Parco Regionale del Serio di trasmettere una nota scritta dei loro contributi al procedimento di VAS della Variante al P.G.T.

In data 27/05/2020, prot. comunale n. 10959, è pervenuto il parere del Parco Regionale del Serio sul documento di Scoping della Variante al PGT, che sia allega al presente verbale.

In data 28/05/2020, prot. comunale n. 11002, è pervenuto il contributo nella fase di scoping della VAS della Variante al PGT, che sia allega al presente verbale.

**La conferenza di Scoping del procedimento di VAS della Variante Generale al PGT viene pertanto chiusa con la raccolta di tutti i seguenti contributi pervenuti in forma scritta che sono allegati al presente verbale come parte integrante dello stesso:**

- Protocollo comunale n. 7357 del 07 aprile 2020 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
- Protocollo comunale n. 8964 del 28 aprile 2020 – 2i Rete Gas S.p.a.;
- Protocollo comunale n. 9633 del 08 maggio 2020 – A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Bergamo.
- Protocollo comunale n. 10229 e n. 10293 del 18 maggio 2020 – Circolo Legambiente Serio e Oglio A.P.S.
- Protocollo comunale n. 10365 del 19 maggio 2020 – Uniacque S.p.a.;
- Protocollo comunale n. 10959 del 27/05/2020 – Parco Regionale del Serio
- Protocollo comunale n. 11002 del 28/05/2020 – Circolo Legambiente Serio e Oglio A.P.S.

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i soggetti invitati alla conferenza e a quelli che hanno partecipato e viene pubblicato sul Sito internet comunale e sul Sito regionale SIVAS.

Urgnano, lì 28/05/2020.

L'AUTORITÀ PROCEDENTE  
Geom. Francesca Zanga

L'AUTORITÀ COMPETENTE  
Arch. Zaira Raffaini

*documento firmato digitalmente*



*Ministero per i beni e le attività culturali e  
per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA  
- BRESCIA -

Prot. n. Allegati  
Class. 34.10.08  
Fascicolo/ sottofascicolo/

*Brescia*

Al Comune di  
**24059 Urganano (Bg)**  
All'Autorità procedente  
Responsabile area gestione del territorio  
geom. Francesca Zanga  
pec@pec.urgnano.eu

Risposta al fg. 7357 del 07-04-2020  
(rif. ns. Prot. 0005091 del 08-04-2020)

**OGGETTO: Urganano (BS) – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA REDIGENTE VARIANTE GENERALE AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI URGANO.**

CONVOCAZIONE 1^ CONFERENZA DI VALUTAZIONE SCOPING

**Conferenza servizi del 21.05.2020**

In relazione alla Conferenza di Servizi convocata per il 21 maggio 2020, alle ore 10:00, presso la sala consiliare del Comune di Urganano in via Cesare Battisti 14, visto il Documento di Scoping pubblicato sul web di cui alla Convocazione pervenuta e acquisita a protocollo in data 8 aprile 2020 con n. 0005091, questa Soprintendenza in occasione della revisione della strumentazione urbanistica, osserva quanto segue, ai fini di una completa redazione della documentazione del Piano di Governo del Territorio:

**Profilo paesaggistico**

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) o di aree tutelate *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*). A tale scopo si richiamano gli artt. 16 bis (*Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici*), 20 (*Rete idrografica naturale*), 24 (*Rete verde regionale*), 25 (*Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici*), 26 (*Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico*), 27 (*Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo*), 28 (*Riquilificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado*) della Normativa di Piano.

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;

- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "*Legge Urbanistica*", "*i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici*";

- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002.

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (deliberazione di Giunta Regionale n. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte III:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di aree di tutela ope legis o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR;

- nell'ottica dell'adeguamento dei piani sottordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento, con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;

- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;

- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riquilificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo II (Paesaggio e Ambiente);

- dei Repertori con particolare riferimento a 1.4 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua;

- degli elaborati cartografici della sezione Paesaggio e Ambiente.

Con particolare riferimento alle **aree** sottoposte a tutela **ope legis** (ex art. 142, c. 1, let c, f) del territorio di Urganò si evidenzia la necessità di perseguire in questi ambiti il massimo grado di conservazione della naturalità dei luoghi e alla loro valorizzazione e fruizione consapevole e compatibile. A tal fine eventuali interventi in tal senso dovranno essere caratterizzati da un basso grado di trasformazione dei luoghi, a principi di delicatezza e reversibilità, nell'obiettivo di aggiungere sempre qualità paesaggistica e mai sottrarre elementi significativi e caratterizzanti tali ambiti fluviali.

### **Profilo culturale**, con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte II.

Ai sensi del citato Decreto, stante anche la ricchezza del patrimonio culturale di Urganò, si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50 comma 1, 169 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;

- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;

- gli artt. 21 e 22 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;

- l'art. 49 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;

- l'art. 56 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*);

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia) o verificata attraverso il sito [www.lombardia.beniculturali.it/sistema\\_informativo\\_territoriale](http://www.lombardia.beniculturali.it/sistema_informativo_territoriale).

Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale;

- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio* e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Legge per il governo del territorio*);

- pur non essendo sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, degli eventuali beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it) (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della *Legge per il governo del territorio*);

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare attenzione ai **centri storici** nella loro globalità.

A prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (*Legge per il governo del territorio* ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniali, non è possibile considerare il nucleo storico solo come sommatoria di edifici, ma come un complesso articolato composto da organi differenti, edifici, strade, piazze, spazi di pertinenza privati come giardini e broli, recinzioni ecc. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti anche dal punto di vista della conservazione delle caratteristiche tipologiche e materiche evitando incoerenti sostituzioni o cancellazioni.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di:

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei caratteri tipologici, formali e materici dei nuclei storici;
- rapporti pieni – vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane. Tra questi ruoli determinante ha la tutela delle aree libere che ancora (seppur residuali) circondano i Nuclei di Antica

Formazione, quelli che anticamente erano per lo più broli, costituiscono parte integrante dei Nuclei storici di cui definivano il confine e la separazione con la campagna. La loro conservazione come spazi liberi da costruzioni costituisce oltre che passo indispensabile della conservazione della memoria del passato di questi luoghi, anche una forma significativa di salvaguarda di una certa qualità dei luoghi di vita e di percezione dei nuclei storici stessi che, viceversa, soffocati dall'edilizia più recente, scompaiono perdendo qualunque grado di attrattività e spesso cadendo nel progressivo abbandono;

- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto agricolo del territorio;
- ambiti di trasformazione.

### **Profilo archeologico**

Il territorio del comune di Ugnano presenta elevato potenziale archeologico, in ragione della sua posizione nella media pianura bergamasca, dove le indagini archeologiche anche nei comuni limitrofi hanno dimostrato una diffusa frequentazione antica a partire dal Neolitico. In particolare si evidenzia la strategica posizione lungo due importanti tracciati viari che collegavano Bergamo con Milano, Brescia e Cremona e il ruolo fondamentale svolto dalla riorganizzazione del territorio attuata in età romana attraverso la centuriazione.

Oltre al percorso dei tracciati viari storici e le maglie delle due centuriazioni di età romana ricostruite dagli studi storici (<http://sit.provincia.bergamo.it/sitera3/ot/home/interattiva.asp>) si segnalano le seguenti aree che presentano elevato rischio archeologico:

- 1- Chiesa di San Lorenzo – rinvenimento di una lastra funeraria di età romana
- 2- Cimitero - area di ritrovamento di un'epigrafe di età romana
- 3- Piazza della libertà – rinvenimento di un'area funeraria
- 4- Parrocchia di San Nazaro e Celso – rinvenimento di luogo di culto e area sepolcrale di epoca medievale

Sono da ritenere sensibili dal punto di vista archeologico anche i tracciati viari storici, i nuclei di antica formazione, gli edifici e i luoghi di culto storici, in particolare il Castello dei Conti Albani, il Santuario della Madonna della Basella, la Chiesa di San Giuseppe (ex), la Chiesa della Trinità.

Si evidenzia inoltre l'importanza di alcuni elementi geomorfologici che hanno nel tempo favorito l'insediamento umano: gli ambiti perifluviali attorno ai punti di guado dove si addensano tracce della frequentazione umana più antica con la presenza di viabilità storica e insediamenti dedicati al controllo dei guadi e del traffico fluviale. Anche i paleoterrazzi e i terrazzi fluviali hanno rappresentato un ambito privilegiato per l'insediamento antico. Questi contesti dunque hanno maggiore probabilità di conservare beni di interesse archeologico nel sottosuolo.

Si chiede pertanto di prendere contatto con questo Ufficio per concordare le modalità di perimetrazione delle aree a rischio archeologico, all'interno delle tavole di piano. Si chiede in proposito che per tali aree sia previsto che, in caso di lavori comportanti scavo o interventi nel sottosuolo, i progetti siano trasmessi allo scrivente Ufficio per l'espressione del parere e la programmazione delle attività di tutela.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Luca Rinaldi

Le Responsabili dell'Istruttoria  
Dott.ssa Stefania De Francesco  
Arch. Cinzia Robbiati

Via Alberico Albricci 10 – 20122 Milano  
Tel. +39 02 938991 – Fax +39 02 93899901

DIPARTIMENTO TERRITORIALE NORD EST  
AREA BERGAMO

Via Carlo Serassi 17 R/S – 24124 Bergamo  
Tel. +39 035 0979217-0979242 Fax +39 02 93899901  
[2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

Spett.le  
Comune di Urgnano  
Via Cesare Battisti, 74  
24059 Urgnano (BG)

c.a. Geom. Francesca Zanga

PEC: [pec@pec.urnano.eu](mailto:pec@pec.urnano.eu)

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della redigenda variante generale agli atti del P.G.T. vigente del comune di Urgnano – Convocazione 1^ conferenza di valutazione scoping.

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione PEC prot. n. 7357 del 07/04/2020 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, è da considerarsi quale soggetto passivo nell'ambito del procedimento in argomento e per tale ragione non parteciperà alla sopraccitata conferenza prevista per il 21/05/2020.

Rimaniamo tuttavia successivamente a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora l'opportunità che, nella realizzazione di nuovi P.L./P.A. ed in genere insediamenti residenziali, artigianali ed industriali, vengano previsti spazi, da concordarsi preventivamente, per il posizionamento di eventuali GRF (gruppi di riduzione finale), alimentatori catodici, ecc., così come si dovrà tener conto, nella progettazione, della necessità di posizionamento delle tubazioni di distribuzione gas lungo le strade interne agli insediamenti stessi e di collegamento alle strade pubbliche.

Vi segnaliamo che ogni Vostra comunicazione in merito dovrà essere indirizzata a:

**2i Rete Gas S.p.A.**

**Via Carlo Serassi, 17 R/S**

**24124 Bergamo**

**[2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)**

A completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Flavio Donatini**  
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Class. 6.3 Fascicolo 2020.2.43.12

Spettabile

COMUNE DI URGNANO  
VIA CESARE BATTISTI, 14  
24059 URGNANO (BG)  
Email: pec@pec.urnano.eu

**Oggetto : Comune di Urganano. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). Rif. prot. n. 7357 del 07/04/2020, prot. arpa n. 51152 del 07/04/2020.**

In allegato si trasmette il contributo di cui all'oggetto.  
Si rimane a disposizione per delucidazioni e chiarimenti.  
Cordiali saluti.

***Il responsabile della UO***  
Dott. Geol. PAOLO PERFUMI

Allegati:  
File scoping variante generale Urganano.pdf

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel: 035.4221.831 mail:p.perfumi@arpalombardia.it  
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Chiara Andriani tel.: 035.4221.894 mail:c.andriani@arpalombardia.it

Oggetto:	Comune di Urgnano. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT).
----------	--

Con nota del Comune di Urgnano prot. n. 7357 del 07/04/2020, prot. arpa n. 51152 del 07/04/2020 è pervenuta la comunicazione di convocazione della prima conferenza inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

La comunicazione riguardava anche la messa a disposizione, nel sito web regionale SIVAS e nel sito web comunale, del documento di scoping relativo al procedimento.

Il suddetto documento è stato scaricato dal sito web regionale SIVAS e risultava aggiornato, all'interno del sito, al 07/04/2020.

Come ARPA in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro rapporto ambientale e nella stesura della proposta di variante generale.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e pur tuttavia rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della variante.

#### **Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati.**

Nel rapporto ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) è sempre opportuno fornire un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire ai soggetti competenti in materia ambientale, e non solo, di comprendere al meglio le correzioni che saranno introdotte.

#### **Suggerimenti per la stesura del Rapporto ambientale.**

Si chiede di procedere ad un aggiornamento sintetico del quadro conoscitivo e del quadro ambientale comunali rispetto a quanto a suo tempo esaminato per il PGT vigente puntando l'attenzione, per ciascun aspetto conoscitivo pertinente (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e per ciascuna matrice ambientale/ vulnerabilità (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, etc.), sull'esposizione delle eventuali modifiche quantitative e/o qualitative intervenute e sulle criticità intervenute rispetto a quando è stata fatta la Valutazione Ambientale Strategica del PGT.

Si devono evidenziare le eventuali criticità puntuali inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione.

Opportunamente si propone al Comune di evitare previsioni di interventi edilizi in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione, stralciando eventuali previsioni pregresse.

Si ricorda che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Nel documento di scoping non vi sono riferimenti al monitoraggio del PGT e agli eventuali esiti dello stesso.

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, **«le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione».**

Si chiede di prevedere un paragrafo specifico del rapporto ambientale, e/o della relazione del Documento di Piano, nel quale si delinei, mediante un quadro sinottico, lo stato di progetto degli ambiti di trasformazione del PGT vigente e cioè è opportuno indicare se essi sono da intendersi riconfermati, stralciati o modificati dalla variante. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici d'intervento degli ambiti di trasformazione, si proceda, nel quadro sinottico, ad un raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post variante.

**Si chiede che nel futuro rapporto ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi/l'aggiornamento delle caratteristiche ambientali (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante generale e delle aree di trasformazione confermate.** Per caratteristiche ambientali s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di Urganò (es. presenza zone di tutela e rispetto dei pozzi ad uso potabile acquedottistico, fasce di rispetto cimiteriale, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica, classe della zonizzazione acustica, etc.).

La medesima analisi esaustiva di cui sopra inerente a "...le caratteristiche ambientali... delle aree significativamente interessate.." dovrebbe essere condotta per le opzioni di dimensioni più significative che saranno eventualmente messe in campo ex novo nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi di questa specifica variante.

Può essere funzionale, per l'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, la redazione all'interno del rapporto ambientale di schede puntuali in cui, mediante check-list, si valutino tutte le criticità sopra elencate.

Si rammenta che a seguito di modifica dell'art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. anche le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono comunque da assoggettare, come minimo, a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e quindi devono essere analizzate dal punto di vista della loro sostenibilità.

### **Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati.**

Nella variante generale si ritiene utile aggiornare l'individuazione, e se del caso la localizzazione su cartografia, delle eventuali superfici soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale, al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di pianificazione territoriale.

In merito ai siti da inserire in cartografia nel PGT si ricorda quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/03/2010 n. 8/11348-Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati.

### **Aziende a Rischio d'Incidente Rilevante.**

Nei Comuni di Zanica e Comun Nuovo, in aree confinanti con Urganò, sono presenti aziende classificate a Rischio d'Incidente Rilevante (RIR): Farmol spa e Olmo Giuseppe spa a Comun Nuovo e Lamberti spa a Zanica.

Nell'ambito della variante generale sarà utile effettuare uno screening in merito a queste aziende finalizzato a quanto segue: qualora siano sopraggiunte modifiche dei processi produttivi relativi a queste attività, tali da dare luogo a modifiche delle ipotesi incidentali aziendali e delle sottese aree di danno eventualmente incidenti sul territorio di Urganò, sarà necessario condurre, in merito alle nuove aree di danno, **un'analisi di compatibilità territoriale** ai sensi del D.M. 09/05/2001 e ove l'analisi evidenzi che le destinazioni d'uso ammesse ai sensi del D.M. 09/05/2001 non sono

compatibili con quelle previste dal PGT di Urgnano bisognerà procedere, mediante la presente variante generale, all'adeguamento del PGT.

Al fine di attuare quanto sopra, di prassi vengono consultati gli Elaborati di Rischio d'Incidente Rilevante (ERIR)<sup>1</sup> dei Comuni dove hanno sede le aziende.

Qualora tali ERIR risultassero non presenti o non più aggiornati, il Comune di Urgnano dovrebbe attivarsi per attingere alle informazioni del caso, in possesso dei Comuni dove hanno sede le aziende e contenute nei documenti di riferimento stabiliti dalla normativa di settore.

Ove non possibile la valutazione delle informazioni contenute nei documenti di riferimento, è **opportuno che il Comune di Urgnano si attenga ad un principio di precauzione più generale**, evitando incrementi o modifiche delle edificazioni, e delle funzioni, nelle aree attorno ai confini comunali e prossime a queste aziende.

Si raccomanda in generale di instaurare canali comunicativi continuativi con i Comuni dove hanno sede le aziende a rischio, al fine di possedere costantemente un quadro di orientamento preventivo rispetto alle azioni di pianificazione territoriale.

### **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).**

Il territorio di Urgnano comprende, secondo le tavole disponibili nel Geoportale Regionale inerenti al PGRA 2015 e al recente aggiornamento denominato PGRA 2019, **un'estesa area a rischio elevato P3 (H) di esondazione riconducibile al reticolo secondario di pianura (RSP).**

Tale area risulta collocata a sud del centro abitato principale.

Non è noto se l'area sia già stata normata secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017 e s.m.i. nell'ambito della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente di Urgnano o se, viceversa, essa necessiti tuttora di un recepimento nel PGT.

**Ove il PGT vigente non risulti coerente con quanto dettato dal PGRA, la variante generale in costruzione dovrebbe contenere la revisione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT finalizzata ad una armonizzazione.**

Si ricorda che, in base alla D.G.R. citata, qualora il Reticolo Secondario di Pianura (RSP) coinvolto nei fenomeni di esondazione appartenga al reticolo naturale, in coerenza con le disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. IX/2616/2011, per le aree classificate a pericolosità P3/H sussistono gravi limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso. Sono pertanto da applicare le limitazioni e prescrizioni relative alla classe 4 di fattibilità geologica.

Qualora il Reticolo Secondario di Pianura (RSP) coinvolto appartenga invece al reticolo consortile, ad integrazione delle disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. IX/2616/2011 che non considerano attualmente tali aree tra le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico da rappresentare nella carta di sintesi, e date le caratteristiche delle alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, che, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui, per le aree classificate a pericolosità P3(H) sul reticolo consortile si ritiene che sussistano consistenti limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica

---

<sup>1</sup> D.lgs. 105/2015 art. 22 c. 7 Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.

Il termine ultimo per l'armonizzazione dei PGT con il PGRA, o per proporre modifiche al PGRA, risulta essere lo stesso fissato per l'adeguamento dei PGT al PTR e previsto nella L.R. 31/2014 e s.m.i..

Qualora non si proceda con l'armonizzazione tra PGT e PGRA, o ad effettuare proposte di modifica al PGRA, la D.G.R. X/6738 del 19/06/2017 prevede l'applicazione di norme transitorie per le zone a rischio esondativo elevato P3(H).

Si evidenzia che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la pubblicazione sul BURL della DGR n. X/6738 del 19/06/2017 dovranno essere corredate di un'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali transitorie contenute nella DGR n. X/6738 del 19/06/2017 se non ancora recepito il PGRA.

### **Sviluppi previsti e L.R. 31/2014. Necessità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.**

Preme evidenziare che l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. 31/2014 e approvata con deliberazione del C.R. di Regione Lombardia n. XI/411 del 19/12/2018, la quale ha acquistato efficacia il **13 marzo 2019** con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019), implica che **i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 debbano risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo** (vedasi, in particolare ma non solo, il punto 2.2.1 e il punto 2.2.3 dei criteri). Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, **soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi/commerciali/direzionali e attenzione agli elementi di qualità dei suoli.**

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la recente Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il limite che si può cogliere in questa recente norma è che non viene fissata l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le varianti urbanistiche fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, **si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di Urgnano di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero.**

### **Censimento edifici con criticità.**

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede **obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità** (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019): **nel futuro rapporto ambientale si chiede di relazionare in merito agli esiti del suddetto censimento nell'ambito del territorio comunale.** È prevista anche l'individuazione di eventuali ambiti di rigenerazione urbana (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

Gli edifici censiti ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 12/05 o gli ambiti di rigenerazione determinati ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 12/05 andranno opportunamente individuati nell'ambito della cartografia di Piano.

### **Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.**

Qualora si proceda ad una revisione di questa componente, si raccomanda, come già indicato, di comprendere al suo interno l'adeguamento al PGRA se necessario.

### Vincoli.

Si chiede che nelle tavole della variante venga se del caso aggiornata la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio.

Si chiede che nel futuro rapporto ambientale siano indicate le diverse tavole di riferimento per l'analisi di tutti i vincoli insistenti sul territorio.

Si ricorda che nel territorio di Urgnano, e al confine del territorio comunale, vi sono linee elettriche ad alta tensione.

Si ricorda quindi che le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) degli elettrodotti, meglio note come proiezioni a suolo delle fasce di rispetto, da rappresentare in cartografia di variante ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05, dovranno essere quelle richieste ai gestori delle linee interessate.

Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto e delle DPA deve avvenire sempre tramite richiesta ai gestori; per esse si chiede la rappresentazione in planimetria solo qualora significative.

Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3  $\mu$ T.

### Inquinamento Luminoso.

Si segnala che è stata promulgata una nuova legge regionale e cioè la L.R. 31 del 5 ottobre 2015 che abroga le leggi precedenti.

Se ne richiamano di seguito i contenuti principali:

- la Giunta Regionale definirà attraverso un Regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge e specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Regione Lombardia provvederà a promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna finalizzate alla corretta applicazione della nuova legge;
- la Giunta regionale implementerà il SIT Regionale con i dati relativi agli impianti di illuminazione esterna che saranno forniti dai Comuni;
- i Comuni redigeranno ed approveranno il DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna) nel rispetto di quanto definito nel Regolamento Regionale (vedi punto sopra);
- il DAIE sarà approvato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale;
- i Comuni che già dispongono di un Piano di Illuminazione possono approvare il DAIE entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- spetta ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
- i gestori degli Osservatori Astronomici possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso; le fasce di rispetto per gli Osservatori Astronomici già deliberate con Dgr nel 2000 e 2006 sono assimilate alle zone di particolare tutela, di cui all'art. 9 della nuova norma, fino alla data di emanazione dei singoli decreti (a seguito di richieste di riconoscimento) e comunque non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- i Parchi nazionali, i Siti Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette (art. 1 LR 86/1983) costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

Non è noto se il Comune di Urgnano sia dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC o di DAIE. L'eventuale carenza di questi importanti strumenti rappresenta una criticità da affrontare mediante un'azione specifica della futura variante generale: ove non già provveduto **si dovrà quindi prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso** della pubblica illuminazione e non

solo. Tali documenti dovranno essere corredati di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

### **Risparmio della risorsa idrica.**

Si ricorda che l'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 prevede l'**obbligo**, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del **recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti** delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

In merito a questo obbligo si ritiene che esso debba esser sicuramente perseguito nel caso di edifici ad uso residenziale e di nuove edificazioni, ad esempio, di tipo direzionale, commerciale, logistico, cioè senza emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche. Negli ultimi anni si sono verificati lunghi periodi di siccità che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica. Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di **prevenire la penuria d'acqua**, oltre che con il recupero delle perdite di rete, attraverso la predisposizione nei nuovi edifici di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle suddette acque piovane.

Ove non già provveduto, un richiamo, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, **all'obbligo** di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture può risultare utile al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

### **Reti Ecologiche.**

Non è noto se il Comune di Urgnano sia già dotato di un progetto di Rete Ecologica Comunale (REC).

Gli obiettivi specifici di una Rete Ecologica Comunale sono quelli di:

1. fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario ecosistemico di riferimento;
2. fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di misure specifiche di mitigazione in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
3. fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

### **Si fa presente al Comune di Urgnano che ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale (REC) completa ed efficace servono elementi conoscitivi e di progetto quali:**

- una descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (es. mediante schede puntuali descrittive);
- l'individuazione degli habitat di pregio;
- la ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- la descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- l'individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Lo studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità (es. Parco del Serio) , dalla ricostruzione

dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di **misure ad hoc, non generiche**, per il suo mantenimento o per la sua implementazione ( es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, creazione stepping stones, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, etc.).

L'elaborazione della REC richiede risorse economiche: affinché tali risorse siano spese in modo da raggiungere un efficace risultato è importante che i progetti di REC siano predisposti mediante l'intervento di **idonee figure professionali** in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed ecosistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure appropriate per la loro valorizzazione, connessione e tutela nel tempo da concretizzare attraverso la formulazione di specifiche norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Quanto affermato risulta confermato dalle raccomandazioni contenute nella procedura della Comunità Europea EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche- nella quale si richiede che siano **professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche** a redigere gli Studi d'Incidenza ed eseguire la Valutazione d'Incidenza (VIC), e cioè professionisti in possesso di una laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente. In analogia alla VIC anche gli studi propedeutici alla progettazione della REC dovrebbero essere effettuati da figure professionali con adeguate conoscenze e in possesso di lauree idonee.

**Qualora il Comune possa disporre delle risorse finanziarie necessarie, si propone di cogliere l'occasione di questa variante per individuare, ove non già provveduto, un progetto di REC attraverso il supporto di professionisti esperti nel riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di connessioni ecologiche.**

È opportuno che il progetto di REC, ad esempio, punti alla creazione di **stepping stones** anche circoscritte (es. un filare di alberi, un gruppo di cespugli intricati e irregolari<sup>2</sup>, etc.) e di corridoi di connessione anche ridotti (es. ecodotti), che possano consentire uno spostamento migliore degli organismi nell'ambito del Comune.

### **Verde urbano.**

La **Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani**, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 mq/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis esonera i Comuni lombardi dal rispetto del suddetto Decreto Ministeriale fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati. Tuttavia, il dato di fatto che una legge dello Stato ribadisca la necessità del rispetto dei quantitativi minimi di verde pubblico attrezzato a suo tempo fissati nel D.M. 1444/68 (9 mq/ab) porta a riconsiderare l'obbligo insito in questo Decreto Ministeriale e a considerare che ci potrebbe essere in futuro la necessità di rivedere la L.R. 12/05 in questo senso.

L'obiettivo della Legge 10/2013 è in generale, e al di là del rispetto del parametro di 9 mq di verde pubblico attrezzato per abitante, quello di **rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate**, azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il **miglioramento del microclima**<sup>3</sup> a livello locale ( grazie all'effetto dell'ombreggiatura e dell'evapotraspirazione degli alberi e arbusti), l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica),

<sup>2</sup> vedasi manuale "Tecniche e Metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale" di Ersaf - Regione Lombardia stampato nel 2013

<sup>3</sup> Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di Arpa Piemonte nella città di Alessandria:

<http://www.arpa.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria>

prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e l'aumento delle aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Il Comune di Urganò, reso edotto in merito, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno della variante generale.

### **Superfici drenanti.**

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree **a verde profondo** e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli **alberi**, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel **Regolamento Edilizio-tipo nazionale**, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).

Si chiede di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare il PGT di Urganò, e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, alla definizione di superficie drenante del regolamento edilizio tipo nazionale.

### **Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile.**

Il Comune di Urganò è inserito in **zona B a media criticità idraulica** in base al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i..

Nel documento di scoping non vi sono menzioni alla redazione, nell'ambito della variante generale, dello **Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico** previsto dall'art.14 comma 1 del regolamento regionale suddetto.

Si ricorda che i tempi concessi per la redazione dello studio, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del reg.n.7/2017 e s.m.i., coincidono con quelli previsti per l'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i..

### **Mobilità sostenibile.**

Allo scrivente Ente pervengono per conoscenza istanze, da parte di aziende dislocate nel territorio provinciale, indirizzate in via prioritaria alle amministrazioni comunali, volte a sollecitare quest' ultime a realizzare più piste ciclabili per poter raggiungere in bici i luoghi di lavoro.

Nell'ottica di contenere l'inquinamento atmosferico, la mobilità ciclopedonale dovrebbe interessare sempre di più non solo percorsi ricreativi ma anche percorsi casa-lavoro secondo un'esigenza, peraltro, sempre più sentita dai cittadini/lavoratori.

Si segnala la recente **L. 11/01/2018 n.2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"**. All'interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l'art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare che è stato pubblicato anche il **D.Lgs. 257/2016** (GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 - Suppl. Ordinario n. 3). Questo decreto contiene le misure per potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli.

Le misure riguardano, mediante l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che doveva essere effettuato entro il 31/12/2017, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

È quindi opportuno che il Comune sia edotto in merito a quanto sopra per predisporre al meglio gli interventi nell'ambito della variante ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 257/2016.

**Distanze da allevamenti.**

Si propone di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 “Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l’edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per gli allevamenti a carattere familiare vigono le distanze di cui all’art. 3.10.4 del Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia.

**Coerenza con altri strumenti pianificatori.**

Nel paragrafo 5.1 del documento di scoping intitolato “Riferimenti di sostenibilità e compatibilità ambientale” si fa riferimento agli indirizzi di compatibilità ambientale del PTR, del PTCP e del Piano Territoriale del Parco Regionale del Serio.

Quanto riportato nel paragrafo 5.1 non appare sufficiente per un’analisi di coerenza tra la futura variante generale e gli strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo, e valido per quanto applicabile, di Piani pertinenti con cui dovrà essere condotta l’analisi di coerenza delle previsioni:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Piano di zonizzazione acustica;
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA;
- Rete Ecologica regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piano d’Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Piano Urbano del Traffico;
- Piano Urbano della mobilità;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e consortile;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano d’Indirizzo Forestale;
- Piano Faunistico, ecc.

La coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento (art. 4 della L.R. 13/2001). Ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica. Il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n.VII/9776 del 12/07/2002 non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall’esposizione al rumore, può valere l’obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831 e-mail: p.perfumi@arpalombardia.it  
Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894 e-mail: c.andriani@arpalombardia.it

Spett. Amministrazione  
Comune di Ugnano,

- con riferimento alla convocazione della prima conferenza di valutazione "scoping" prevista per il 21/05/20 in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, pubblicato all'â€™albo comunale, sul quotidiano L'â€™Eco di Bergamo e sul B.U.R.L. in data 08/11/2017,

- al fine di una costruttiva valutazione della problematica connessa allo sviluppo incontrollato della coltivazione in Serre,

Trasmettiamo

un documento (Dossier Serre) di approfondimento degli aspetti legislativi e delle problematiche connesse, con particolare riferimento alla pianura Bergamasca e al nostro territorio, sviluppato dal nostro Circolo e adottato dal Circolo Regionale di Legambiente anche come indirizzo per tutta la Lombardia.

Cordialmente,

Paolo Falbo

--

*Paolo Falbo*  
*Presidente*  
*Circolo Legambiente Serio e Oglio A.P.S.*



# **Il settore delle serre fisse e mobili in Regione Lombardia: le ragioni di una (urgente) riforma complessiva**

## **Dossier Serre**

Fabio Turani  
Paolo Falbo



**LEGAMBIENTE**

**Marzo 2019**

## SOMMARIO

1. PARTIAMO DAI DATI.....	3
2. IL CONTESTO NORMATIVO: QUALCOSA NON TORNA .....	4
3. 15 OTTOBRE 2018: REGIONE LOMBARDIA FORMULA UN PARERE.....	7
4. IL QUADRO NORMATIVO DELLA REGIONE VENETO: UN BUON ESEMPIO? .....	8
5. QUALI IMPATTI AMBIENTALI GENERANO LE SERRE?.....	14
6. IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE .....	17
7. QUALI PROPOSTE, DUNQUE? .....	19
8. UNA NOTA CONCLUSIVA.....	22

## 1. PARTIAMO DAI DATI...

Coldiretti Lombardia, 25 settembre 2017: *“Boom serre, +400% in tre anni in Lombardia. Mantova prima provincia”*.

Il 25 settembre 2017 è una data difficile da scordare per il settore delle serre: la Giunta Regionale lombarda ha approvato la Deliberazione 25 settembre 2017 - n. X/7117, dal titolo: *“Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l’installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)”*, un provvedimento che disciplina le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per installare le serre mobili e che sburocratizza di fatto l’insediamento delle serre stagionali e temporanee.

Scorrendo la dichiarazione stampa di Coldiretti, si apprende anzitutto che *“negli ultimi tre anni le coltivazioni sotto strutture protette sono aumentate di cinque volte passando da 159 a 797 ettari con il 77% concentrato sull’asse Bergamo-Brescia-Mantova”*, e che *“per quanto riguarda le coltivazioni in serra (fra verdure, piante e fiori) Mantova guida la classifica con oltre 360 ettari, pari a più del 40% del totale regionale, con un aumento di quasi 9 volte rispetto a tre anni fa, mentre Bergamo e Brescia, storiche culle della quarta gamma, rispetto al 2014 hanno triplicato le loro superfici protette: la prima è passata da 55 a 181 ettari, mentre la seconda da 27 a 77 ettari. Ma la crescita riguarda quasi tutte le province: Cremona da 14 a 58 ettari, Milano da 5 a 42, Varese da 0,4 a 13 ettari, Monza da 1 a 17, Lodi da 6 a 13, Lecco da 1 a 16, Como da 1,6 a 12,7. Uniche eccezioni sono Pavia, rimasta quasi invariata sui 3 ettari, e Sondrio scesa da 0,9 a 0,6 ettari.”*

Qualcosa non torna. I dati Istat, aggiornati a settembre 2017 e relativi alle superfici destinate agli ortaggi coltivati in serra (tavole C33-C37), mostrano valori ben più rilevanti:

Provincia	Superficie totale coltivata ad ortaggi in serra (ettari)
Bergamo	800.3
Varese	2.1
Como	5
Sondrio	0
Milano	111.6
Brescia	307
Pavia	0
Cremona	91
Mantova	968.2
Lecco	14.9
Lodi	18.7
Monza Brianza	18.5
Regione Lombardia	2337.2

(Fonte Istat, tavole C33-C37)

La differenza tra i dati è macroscopica. A titolo informativo, si consideri che i dati forniti dall’Istituto di Statistica fanno riferimento unicamente agli ortaggi, e, nello specifico, ad asparago, cetriolo da mensa, fagiolino, fragola, lattuga, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucchina, basilico, bieta da orto, bietola, carota, cocomero, finocchio, indivia, radicchio, pisello, prezzemolo, ravanello, sedano, spinacio, valeriana e altri ortaggi. Mancano dunque le superfici riferibili alle coltivazioni legnose da frutto e alla floricoltura.

Per quale motivo le superfici regionali dichiarate dalla Federazione Regionale di Coldiretti differiscono in modo così marcato dai valori Istat, al punto da evidenziare scostamenti pari a tre volte sul dato complessivo regionale e ben più alti per le Province di Brescia, Bergamo e Mantova?

La motivazione risiede nel contesto normativo in cui si colloca l'intero settore delle colture in serra, che richiede un accurato approfondimento.

## 2. IL CONTESTO NORMATIVO: QUALCOSA NON TORNA

In Regione Lombardia le serre fisse e le serre mobili sono soggette a due differenti discipline normative, che si illustrano nel dettaglio in questo capitolo.

### Serre fisse

La Legge Regionale n.12/2005, ed i suoi successivi e numerosi aggiornamenti, prevede all'articolo 59 comma 1 che *"nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60"* (grassetto degli estensori).

Tale previsione è estendibile alle serre mobili, considerato il generico richiamo alla categoria delle serre quali infrastrutture produttive funzionali all'attività agricola.

Il successivo comma 4 precisa che *"nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per le **serre fisse per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive devono essere congruenti al paesaggio rurale**"* (grassetto degli estensori).

La Legge Regionale n.4/2008 ha introdotto un "bonus" mediante l'introduzione del comma 4 bis all'articolo 59 della L.R. 12/2005: *"per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento."*

Il comma 5 dell'articolo 59 precisa infine che *"al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini"*.

La prima valutazione è, pertanto, la seguente: le serre fisse possono essere costruite con rapporti di copertura **massimi** pari al 40% della superficie aziendale, su terreni anche non contigui e situati in Comuni limitrofi. Tali rapporti sono aumentati al 48% per le aziende agricole esistenti alla data di prima approvazione del PGT. Le tipologie costruttive devono sottostare ad una valutazione di inserimento paesistico, che si presuppone sia da individuare nei Piani di Governo del Territorio del singoli Comuni.

L'articolo 60 della medesima Legge 12 stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi edificatori in area agricola (a cui fanno riferimento anche le serre), tra i quali merita una segnalazione il permesso di costruire gratuito per l'imprenditore agricolo professionale.

L'articolo 61, che chiude il quadro normativo sulle serre fisse, stabilisce la cosiddetta "norma di prevalenza": *"Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse"*.

Le domande che sorgono dall'analisi di questo quadro normativo sono numerose:

1. Qual è la definizione di serra fissa? E' da considerare "fissa" una serra permanentemente ancorata al suolo a prescindere dalla sua costruzione (quindi fissa dal punto di vista temporale), oppure una serra dotata di fondazioni in muratura, dunque fissa dal punto di vista strutturale?
2. Per quale motivo il rapporto di copertura massimo è fissato al 40%? Su quali basi agronomico-ambientali o urbanistiche è stato stabilito questo valore?

3. Quale logica ha suggerito il *bonus* del 20% per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT?
4. La norma di prevalenza di cui all'articolo 61 consente ai Comuni di prevedere rapporti di copertura inferiori rispetto al 40%/48% dell'articolo 59 nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici?

Passiamo alla disciplina delle serre mobili, che introduce un'altra serie di perplessità.

## **Serre mobili**

Il riferimento legislativo per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle serre mobili è rappresentato dall'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, precisamente, dal comma 1 lettera "e": sono soggette ad edilizia libera *"le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola"*. Tali serre sono dunque realizzabili in assenza di titolo abilitativo (permesso di costruire).

La prima parte del comma stabilisce che **"fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio"** (grassetto degli estensori). Questo è un elemento estremamente rilevante, sul quale torneremo al termine di questo capitolo.

Più recentemente, l'allegato A (sezione II, attività n.25) del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha chiarito ulteriormente che le serre mobili stagionali senza strutture in muratura sono da assoggettare la regime di edilizia libera.

L'articolo 62 comma 1 ter della Legge Regionale n.12/2005 amplia la casistica degli interventi eseguiti senza titolo abilitativo, prevedendo che *"in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del DPR n. 380/2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo. Dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione di dette strutture"*.

In sostanza, la Legge Regionale 12/2005 estende alle serre temporanee la stessa disciplina "light" delle serre mobili stagionali, ovvero l'assenza di permesso di costruire, ed introduce un criterio che definisce - per esclusione - le serre fisse: la mancanza di opere murarie fuori terra.

La D.g.r. n. X/7117 del 25 settembre 2017 precisa le "caratteristiche e condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee", in linea con l'articolo 62 della Legge 12. Questo provvedimento rappresenta dunque una disciplina complessiva in materia di serre mobili.

La D.g.r. 7117/2017 definisce anzitutto la "serra mobile": si tratta di una struttura *"realizzata con materiali prefabbricati amovibili e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie fuori terra, e comunque in modo da consentire la completa rimozione e riutilizzo senza opere di demolizione; l'installazione di tali strutture non deve inoltre comportare alcuna trasformazione permanente del suolo, che, una volta rimossa la struttura, deve presentarsi in condizioni pristina. La coltivazione dovrà avvenire direttamente nel suolo con le normali tecniche agronomiche di coltivazione"*.

Si noti bene che il requisito di "mobilità" è associato ad una connotazione costruttiva, ovvero alla amovibilità degli elementi costituenti la serra, ed ad un indefinibile criterio agronomico legato all'assenza di "trasformazione permanente del suolo".

La delibera introduce inoltre una precisa connotazione di due tipologie di serre mobili:

- Le serre stagionali, *"a tunnel, a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, dotate di struttura portante in elementi modulari, con materiale di copertura in film plastici, che vengono rimosse"*

- periodicamente al termine del ciclo produttivo stagionale, almeno una volta all'anno, per un periodo congruo perché il terreno possa essere utilizzato per attività agricola di pieno campo (minimo tre mesi)";*
- *Le serre temporanee, "realizzate anch'esse in materiale leggero e con ancoraggio a terra senza opere murarie fuori terra, con altezza massima di 7 metri al culmine e, per le serre non a tunnel, di 4 metri in gronda. Hanno una durata in anni legata alla coltivazione da proteggere; tale durata non può comunque essere superiore ai cinque anni, al termine dei quali le strutture devono essere completamente scoperte, lasciando il terreno nudo per un periodo pari almeno a un ciclo produttivo".*

Il capitolo 3 dell'allegato A della delibera 7117/2017, il più controverso, stabilisce i rapporti di copertura massimi: il 70% della superficie aziendale per le serre stagionali, il 60% per le serre temporanee, calcolando tale rapporto su tutti gli appezzamenti, anche non contigui, anche ubicati in comuni contermini.

Il regime autorizzativo per le serre mobili, definito dettagliatamente nella delibera, prevede un forte snellimento delle procedure: a livello documentale, alla comunicazione al Comune va allegata una *"relazione contenente in particolare un inquadramento rispetto alle indicazioni degli strumenti di pianificazione locale e sovraordinati, una valutazione di impatto paesaggistico, una relazione di compatibilità idraulica", "nonché una cartografia che indichi l'ubicazione del manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda, la descrizione del manufatto stesso (dimensioni e materiali, modalità costruttive e dell'ancoraggio al suolo), la superficie agricola totale interessata e una relazione relativa alla tipologie colturali/produttive"*. Non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, salvo che per le serre temporanee, mentre è prescritta la richiesta di concessione per lo scarico idrico al gestore.

E' opportuno richiamare, tuttavia, che le serre mobili stagionali costruite con opere in muratura (di qualunque natura) sono soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), secondo le previsioni dell'articolo 6 bis del D.P.R. 380/2001 e dell'allegato A del D.Lgs. 222/2016 (sezione II, attività n.33), e non ricadono dunque nell'attività libera, né nel contesto del permesso di costruire.

In ultima analisi, la delibera 7117/2017 prevede che le serre mobili siano realizzabili anche *"all'interno della fascia di rispetto dei 10 m (art. 10, legge regionale 4/2016), ma a una distanza minima di 4 m dal piede esterno degli argini o dal ciglio dell'alveo inciso per i corsi d'acqua del reticolo principale e minore"*. Si prescrive inoltre che *"la distanza minima è di 5 m per il reticolo consortile"*, e che *"nella fascia compresa tra i 4 e 10 m (5 e 10 nel caso del reticolo consortile) non sono ammesse opere murarie anche interrato (plinti, cordoli ecc.)"*

In aggiunta ai dubbi sollevati nel capitolo precedente sulle serre fisse, si aggiungano le seguenti domande:

1. Mentre la facoltà di prevedere rapporti di copertura inferiori per le serre mobili all'interno dei PGT è chiaramente delineata dal D.P.R. 380/2001, per quale motivo questa medesima possibilità non è chiarita nella legge urbanistica regionale per le serre fisse?
2. La presenza o l'assenza di opere murarie per le serre mobili crea un'inevitabile confusione autorizzativa: qualora la serra sia amovibile e sprovvista di opere murarie fuori terra, essa è soggetta ad attività libera (delibera 7117/2017). Tuttavia, il D.P.R. 380/2001 subordina a comunicazione asseverata una serra mobile stagionale dotata di opere in muratura di qualunque tipologia. Se dunque una serra è dotata di plinti interrati, è assibilabile ad un'attività in edilizia libera oppure ad un'attività soggetta a CILA? E se i plinti fossero fuori terra, la serra è mobile se gli elementi sono amovibili (dunque soggetta a CILA) o è fissa? Oppure il legislatore regionale ha inteso tale fattispecie come assoggettabile a permesso di costruire (come si dedurrebbe dall'articolo 62, comma 1 ter della Legge 12/2005)?
3. Al pari delle serre fisse, su quali fondamenti tecnico-agronomici o ambientali sono stati stabiliti i massimi rapporti di copertura per le serre mobili?
4. A chi compete la verifica della copertura per almeno tre mesi delle serre stagionali, o per un ciclo produttivo per le serre temporanee?
5. Per quale motivo si è introdotta una definizione così generica per le serre temporanee, che pare coprire una gamma costruttiva molto ampia di serre? E per quale ragione queste strutture sono state equiparate alle serre stagionali, considerando la loro natura semi-permanente (cinque anni)? E per quale motivo non si è stabilito un periodo minimo *definito* di copertura di tali serre (es. sei mesi), lasciando alla discrezione dell'imprenditore agricolo la scelta della durata del ciclo produttivo?
6. Quale fondamento tecnico giustifica l'insediamento di serre mobili entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua e del reticolo consortile?

La risposta esaustiva ai quesiti sollevati per le serre fisse e mobili può essere fornita solo attraverso un quadro normativo regionale più chiaro ed organico, che offra indicazioni precise ai Comuni per la regolamentazione del settore nell'ambito dei rispettivi PGT e una disciplina complessiva e unitaria agli operatori economici.

In questo contesto, si inserisce un parere regionale fornito il 15 ottobre 2018.

### 3. 15 OTTOBRE 2018: REGIONE LOMBARDIA FORMULA UN PARERE

Due delle numerose questioni sollevate nel capitolo precedente sono state sottoposte a Regione Lombardia da parte di uno degli estensori del presente dossier attraverso un'istanza, trasmessa il 23 settembre 2018.

Il quesito posto al legislatore verteva sulle seguenti due materie:

1. La potestà pianificatoria in capo ai Comuni rispetto ai rapporti di copertura per le serre fisse;
2. La qualifica stagionale di serre mobili che non fossero soggette a copertura secondo i requisiti della Delibera regionale 7117/2017.

Il parere regionale formulato in risposta all'istanza offre numerosi elementi interpretativi, che richiedono una citazione testuale del documento.

Rispetto alla disciplina delle serre fisse, Regione Lombardia precisa che *“Il problema del rapporto tra normativa di legge in materia di edificazione nelle zone agricole, dettata dagli artt. 59 e ss. della L.R. n. 12/2005, e disciplina urbanistico-edilizia locale non è nuovo, essendosi già posto, pressoché nei medesimi termini, in vigenza della precedente legislazione, ossia la L.R. n. 93/1980. Il punto di partenza è che entrambe le discipline legislative testé richiamate si configurano come leggi urbanistiche e dunque, se la finalità di supportare lo sviluppo delle attività agricole non può certo dirsi del tutto estranea alle intenzioni del legislatore, è però sul piano della disciplina nonché della gestione urbanistico-edilizia che più propriamente si dispiega la portata dei disposti di legge in esame. E' in quest'ottica che va letta, in particolare, la clausola di prevalenza contenuta nell'art. 61 della L.R. n. 12/2005 (ieri art. 4, L.R. n. 93/1980), che stabilisce, per l'appunto, l'immediata prevalenza delle disposizioni di cui agli artt. 59 e 60 rispetto alle norme e previsioni della disciplina locale "che risultino in contrasto con le stesse". Dal momento che il legislatore regionale ha semplicemente fissato alcuni parametri edificatori da intendersi come limiti massimi, allorché i singoli strumenti di pianificazione comunale prevedano parametri inferiori, ovvero, come si riscontra in non pochi PGT, parametri aggiuntivi rispetto a quelli di legge (ad es., lotti minimi di intervento) o, comunque, una **disciplina di zona più restrittiva, ciò non significa contrasto con la normativa di legge** e dunque non opera la clausola di prevalenza appena richiamata.*

*La correttezza dell'interpretazione sopraesposta, da sempre sostenuta dagli Uffici regionali, è stata suffragata nel corso degli anni dalla giurisprudenza amministrativa (vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, n. 1036/1995 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 367/2004), anche con esplicito riferimento alla "nuova" disciplina recata dalla L.R. n. 12/2005 (vedi T.A.R. Lombardia - Brescia, n. 836/2007 e T.A.R. Lombardia - Milano, n. 4749/2009" (grassetto degli estensori).*

Questo primo punto chiarisce una questione fondamentale: la **piena facoltà per i Comuni di prevedere rapporti di copertura inferiori al 40% o 48%** per le serre fisse all'interno dei propri strumenti urbanistici. Che l'interpretazione non sia immediata è rilevabile dal richiamo a sentenze del giudice amministrativo, a testimonianza della necessità di un chiarimento normativo nell'ambito della Legge 12/2005.

Il parere continua evidenziando che *“per quanto riguarda, in particolare, il disposto del comma 5 dell'art. 59 (computabilità "di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini"), esso si configura come principio generale ma non ha valenza assoluta, nel senso che non sminuisce la potestà pianificatoria in capo al Comune, il quale – si ribadisce – rimane libero di dotarsi di una disciplina per l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura più restrittiva rispetto alle disposizioni di legge, come avviene, ad esempio, con la previsione di un lotto minimo di intervento.”*

Il limite massimo del 40% (o del 48%), relativo alla superficie aziendale e non alla superficie di proprietà dell'imprenditore agricolo nel singolo Comune, non pregiudica la possibilità per l'ente locale di prevedere percentuali inferiori limitatamente al proprio territorio.

In merito alle serre mobili, Regione Lombardia precisa infine che *“la mancata rimozione entro i termini previsti concretizza una situazione di opera sine titulo, come tale sanzionabile secondo la disciplina ordinaria di cui al D.P.R. n. 380/2001. Da ultimo, “qualora il carattere permanente delle coperture fosse dichiarato dall'imprenditore in fase di installazione”, è chiaro che verrebbero meno i necessari presupposti applicativi della disciplina testé richiamata, con conseguente assoggettamento alle disposizioni dettate “per le serre fisse” all'art. 59, commi 4 e 4 bis, della L.R. n. 12/2005.”*

Tale valutazione, che appare scontata dalla lettura delle definizioni della Delibera regionale 7117/2017, segna un passaggio importante e al contempo problematico: qualora in un Comune si insediassero serre mobili in attività libera e le coperture non venissero mai rimosse (e questa è esperienza frequente), esse sarebbero equiparabili ad interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio (ad es. permesso di costruire), e pertanto sanzionabili dai soggetti incaricati della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, D.P.R. 380/2001).

Ciò pone, di riflesso, due problemi operativi per i Comuni:

1. L'esigenza di operare un'attenta ricognizione delle superfici destinate a serre fisse e mobili all'interno del proprio territorio, definendo per ciascuna superficie coperta la relativa situazione giuridica (fissa/stagionale/temporanea, soggetta ad autorizzazione/CILA/attività libera).
2. Predisposta la “fotografia” di cui al punto precedente, intraprendere controlli periodici sulle serre per verificare l'ottemperanza ai requisiti previsti dalla Legge 12/2005 e della Delibera regionale 7117/2017.

A giudizio degli estensori di questo dossier, entrambe le funzioni appaiono scarsamente attuate dai Comuni, con il risultato pratico della crescita incontrollata del settore delle colture protette in Regione Lombardia. Questo elemento, rilevato a più riprese sul campo e attraverso l'incontro con gli amministratori locali, pone ancora più enfasi sull'urgenza di un quadro regolatorio chiaro sul settore, che ridefinisca, fra gli altri, **i compiti di vigilanza**.

#### **4. IL QUADRO NORMATIVO DELLA REGIONE VENETO: UN BUON ESEMPIO?**

La Regione Veneto disciplina le serre fisse e mobili nell'ambito della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che rappresenta l'equivalente della Legge urbanistica lombarda.

In particolare, il titolo V della Legge 11/2004 regola l'edificabilità del territorio agricolo (e la relativa tutela), prevedendo, all'articolo 43 comma 2 lettera “e”, che il Piano degli Interventi (PI) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) individui *“le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività”*. Un primo aspetto mancante nella Legge 12/2005.

Il fulcro della Legge 11/2004 della Regione Veneto è, tuttavia, l'articolo 44, che prevede tre commi (6, 6 bis e 7), che si riportano testualmente:

Comma 6

*“La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.”*

Comma 6 bis

*“In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l’installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.”*

Comma 7

*“I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.”*

Gli spunti offerti dai tre commi sono numerosi:

1. I rapporti di copertura per le serre fisse destinate a protezione e copertura sono stabiliti al 50% del fondo di proprietà (su scala comunale? Su suoli di comuni contermini? Non è specificato), mentre non sussiste limite per le serre fisse funzionali alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili. Ciò introduce due differenti tipologie di serre fisse (quelle con limite di copertura al 50% e quelle senza vincoli di copertura), accomunate unicamente dal requisito dell’essere *“stabilmente fisse al suolo”*; le serre mobili sono invece escluse dal permesso di costruire se realizzate *“senza opere murarie fuori terra”*: lo stesso criterio dell’articolo 62, comma 1 ter, della Legge 12/2005 lombarda.
2. Il legislatore veneto, consapevole della complessità della materia, ha previsto la nomina di una commissione di esperti per classificare le tipologie costruttive delle serre, in modo che i Comuni possano disciplinare il settore nei rispettivi Piani di Intervento. Ciò introduce un doppio aspetto innovativo: l’esigenza di un approfondimento tecnico-agronomico da parte di esperti e l’input ai Comuni per disciplinare il settore: due elementi mancanti nel quadro normativo lombardo.
3. Il comma 6 bis, inserito nella Legge urbanistica veneta nel 2012, è formulato esattamente come l’articolo 62 comma 1 ter della Legge 12/2005 lombarda (introdotto nel 2014), ma con un’importante differenza: nel quadro normativo veneto non esiste la fattispecie delle serre temporanee, risolvendo di fatto a monte la difficoltà di definire queste serre semi-permanenti, come è stato ampiamente discusso nel capitolo 2 del presente documento.
4. L’articolo 7 costituisce un’interessante spunto, che, essendo mancante nel contesto normativo lombardo, ha consentito l’insediamento di manufatti per la trasformazione dei prodotti coltivati in area agricola in numerosi comuni lombardi.

La commissione di dieci esperti è stata attivata in data 8 luglio 2009, e ha prodotto tre documenti tecnici (Allegati A, B e C), che la Giunta veneta ha approvato con Deliberazione n.172 del 3 febbraio 2010.

Di assoluto interesse l’Allegato A, da cui si ricavano i seguenti aspetti utili agli obiettivi a cui si indirizza questo dossier.

Anzitutto la definizione di “colture protette”, che può essere riferita alle coltivazioni “difese”, “semiforzate” o “forzate”. La “difesa” può essere praticata con metodi differenti dalla serra (es. con metodi naturali come la rincalzatura, oppure con la protezione mediante reti tessute in plastica a maglia fitta, l’adozione di barriere frangivento, la pacciamatura, l’ombreggiamento), mentre la “semi-forzatura” – ovvero la “protezione temporanea con l’obiettivo di anticipare o ritardare il ciclo colturale al fine di ottenere produzioni più anticipate (precoci) o ritardate (tardive) nei confronti dell’epoca di normale produzione in piena aria in relazione all’ambiente in cui si opera” – trova nelle serre una modalità tipica ma non esclusiva di protezione. La protezione di piante singole, a titolo esemplificativo, può essere effettuata con metodi puntuali (es. cappucci in film plastico), senza ricorrere alle serre.

La forzatura, infine, cioè la “coltivazione di piante che avviene in periodi totalmente al di fuori di quelli normalmente possibili in pieno campo, in un determinato ambiente”, richiede l’installazione di una serra, integrata con mezzi di condizionamento e di automazione che creino le condizioni climatiche idonee per l’allevamento di piante erbacee, arbustive e arboree.

Vi è dunque una prima classificazione funzionale, che precede la categorizzazione costruttiva delle serre. La destinazione ad una finalità di semi-forzatura o forzatura introduce di partenza due tipologie di serre differenti.

In seconda istanza, l'Allegato A stabilisce in modo inequivocabile la distinzione tra serre fisse e serre temporanee o mobili: le serre fisse dispongono di fondazioni permanenti, cioè di strutture che emergano o meno dal suolo e "che una volta rimosse non possono essere più reimpiegate poiché, all'atto della rimozione, le stesse vengono demolite o, in ogni caso, rese non più idonee per lo stesso scopo (fondazioni in muratura perimetrali continue e/o a plinti)". Le serre temporanee o mobili, al contrario, sono costituite da fondazioni che "una volta rimosse possono essere reimpiegabili per lo stesso scopo".

La differenziazione tra le due tipologie è pertanto di natura strutturale e di immediata comprensione.

Le tabelle 1 e 2 dell'Allegato A rappresentano un ulteriore valido contributo alla comprensione delle tipologie di serre e al relativo regime autorizzativo.

La tabella 1 che si riporta di seguito, classifica le serre in base alla sezione trasversale.

Tipologie di serre	SERRA TUNNEL senza pareti laterali verticali	SERRA TUNNEL con pareti laterali verticali	SERRA A FALDE PIANE	
Caratteristiche costruttive salienti	 ad arco (singola)	 a tetto curvilineo (singola e multipla)	 a padiglione (singola e multipla)	
	 a mansarda (singola)	 a tetto gotico (singola e multipla)	 tipo venlo (singola e multipla)	
Altezza al colmo (m)	<b>fino a 5,00</b>			
Altezza in gronda (m)		<b>fino a 5,50</b>	materiale copertura: vetro	materiale copertura: plastica
			<b>fino a 6,50</b>	<b>fino a 5,00</b>
Cubatura unitaria (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) generalmente adottata	<b>fino a 4,00</b>	<b>fino a 6,50</b>	<b>fino a 7,50</b>	
Fondazioni generalmente utilizzate	Serre mobili • Fondazioni temporanee: che una volta rimosse possono essere reimpiegate per lo stesso scopo Serre fisse • Fondazioni permanenti: che una volta rimosse non possono essere più reimpiegate poiché, all'atto della rimozione, le stesse vengono demolite o, in ogni caso, rese non più idonee per lo stesso scopo (vedi glossario)			
Struttura portante	nella gran maggioranza dei casi viene impiegato l'acciaio			

**Tabella 1: Allegato A Dgr n. 172 del 03 febbraio 2010: tipologie di serre, in base alla forma della sezione trasversale**

Si noti il seguente aspetto assai interessante: l'equiparazione tra serre tunnel e serre mobili, di cui si trova frequente riscontro negli strumenti urbanistici comunali, è di fatto erronea, dal momento che la "mobilità" della serra è associata alle sue fondazioni, mentre la sua caratteristica "a tunnel" potrebbe configurare sia una serra fissa che mobile, rappresentando un elemento puramente geometrico.

La tabella 1 si completa di una seconda parte, che specifica le ulteriori caratteristiche costruttive salienti (si veda a pagina seguente).

La tabella 2 dell'Allegato A rappresenta invece un inquadramento sistematico delle serre, che stabilisce un collegamento tra le tipologie costruttive e il relativo regime autorizzativo. Anche questo quadro, alla stessa stregua della tabella 1, manca integralmente nel panorama normativo lombardo.

L'Allegato A offre due ulteriori spunti di assoluto interesse: anzitutto un glossario molto dettagliato, di cui la legislazione lombarda avrebbe urgente bisogno. Gli esperti nominati dalla Regione Veneto definiscono, ad

esempio, le serre fisse e le serre mobili (in modo puntuale ed articolato), la differenza tra forzata e semi-forzata, la nozione di “opere murarie fuori terra”, gli elementi tecnologici passivi e attivi, ecc.

Tipologie di serre		SERRA TUNNEL senza pareti laterali verticali	SERRA TUNNEL con pareti laterali verticali	SERRA A FALDE PIANE
		Caratteristiche costruttive salienti	 ad arco (singola)	 a tetto curvilineo (singola e multipla)
Materiale di copertura	Tetto		<ul style="list-style-type: none"> <li>• film plastici</li> <li>• lastre di materiale plastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• film plastici</li> <li>• lastre di materiale plastico</li> </ul>
	Pareti laterali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costituite dalla continuazione dell'arco fino a terra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• film plastici</li> <li>• lastre di materiale plastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vetro</li> <li>• lastre/film plastici</li> </ul>
	Testate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• film plastici</li> <li>• lastre di materiale plastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• film plastici</li> <li>• lastre di materiale plastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vetro</li> <li>• lastre/film plastici</li> </ul>
Sistemi di coltivazione praticabili		direttamente su terreno; fuori suolo – sacchetti torba, floating system, ecc.; in contenitore a livello suolo; in contenitore su bancale;		
Colture praticabili (min. 80% superficie coperta)		orticole; floricole (es. vaso fiorito, fiore reciso, ecc.); vivaismo orto-floro-frutticolo-viticolo (raramente frutticole arboree)		
Elementi essenziali tecnologici	di climatizzazione passiva	illuminazione naturale attraverso il materiale di copertura; effetto serra; finestrate per ricambio aria		
	di climatizzazione attiva	temperatura; umidità relativa; luce (intensità e/o fotoperiodo); concentrazione CO <sub>2</sub> nell'aria; ventilazione interna		
	altro	irrigazione/fertirrigazione; disinfezione e controllo fitosanitario; forza elettro motrice (FEM); illuminazione di servizio/emergenza; automazione		

Tabella 2: Allegato A Dgr n. 172 del 03 febbraio 2010: tipologie di serre, in base alla forma della sezione trasversale

Tipo	Installazione manufatto	Fondazioni	Funzione <sup>1</sup>	Riferimento normativo	Piano aziendale (ex art. 44 LR11/04)	Titolo autorizzativo
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Semiforzatura	LR 19/99 art 9	No	DIA
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Potenziale Forzatura	LR 19/99 art 9	No	DIA
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Semiforzatura	LR 11/04 art 44	Si	PC
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Potenziale Forzatura	LR 11/04 art 44	Si	PC
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Semiforzatura	LR 19/99 art 9	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Potenziale Forzatura	LR 19/99 art 9	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Semiforzatura	LR 11/04 art 44	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Potenziale Forzatura	LR 11/04 art 44	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)

Tabella 3: Allegato A Dgr n. 172 del 03 febbraio 2010: inquadramento tecnico-sistematico delle serre

In seconda istanza, l'Allegato introduce il formato e i contenuti delle “schede tecniche di intervento”, ovvero della modulistica necessaria ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo per le serre fisse o mobili con opere murarie fuori terra. Ciò consente ai Comuni di disporre della medesima documentazione tecnica (stabilita dal legislatore)

riassunta in un singolo modulo identico sull'intero territorio regionale. E' ultroneo rimarcare che anche questo elemento sia assente nel quadro legislativo lombardo.

Il quadro normativo veneto è stato ulteriormente ampliato nel 2014 con la Deliberazione di giunta regionale n.315, che disciplina le serre tunnel mobili, che già la Delibera 172/2010 definiva ed inquadrava a livello generale e che, lo si rimarca nuovamente, sono esenti da titolo edilizio. Tale iniziativa deriva dall'articolo 6 bis della Legge urbanistica veneta, che demandava alla Giunta la definizione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per l'installazione di tali serre.

La delibera 315/2014 prende in esame, anzitutto, la definizione delle serre tunnel mobili. Non sfugga al lettore lo sforzo classificatorio del legislatore, che intende specificare le caratteristiche costruttive che consentono a questa tipologia di serre di beneficiare del regime di attività libera.

Il risultato è rappresentato da questa puntuale terminologia:” *Si possono distinguere due tipologie di "serre tunnel", con o senza pareti laterali verticali, in relazione alla forma della sezione trasversale; le serre tunnel "senza pareti verticali" sono serre costituite da un'unica campata (singole), presentano la conformazione ad arco o a mansarda, le pareti laterali sono costituite dalla continuazione dell'arco fino a terra, e la copertura è unica. Le serre tunnel "con pareti verticali" sono costituite da una o più campate, presentano tetto curvilineo o tetto gotico, e la copertura del tetto può essere indipendente dalla copertura delle pareti.*

*Entrambe le tipologie di serre tunnel devono inoltre essere realizzate senza opere in muratura, da intendersi quali elementi in calcestruzzo o altro materiale da costruzione atto alla stabilizzazione della serra, sia di tipo temporaneo - realizzato cioè con elementi prefabbricati amovibili - sia permanente, qualora la rimozione determini la demolizione del manufatto. Devono essere altresì dotate di struttura portante in elementi modulari amovibili, quindi facilmente montabili/smontabili e ampliabili/riducibili in larghezza e lunghezza, tali da consentire la loro completa rimozione e il riutilizzo senza alcuna operazione di demolizione o distruzione degli elementi o di parti di esse.”*

Si noti questa interessante precisazione:” *Peraltro, si evidenzia che la stagionalità della copertura della serra tunnel di cui al comma 6 bis dell'art. 44 della LR n. 11/2004 è da riferirsi alla rimozione delle stesse coperture al di fuori dei periodi stagionali in cui si attua la semiforzatura o la forzatura delle coltivazioni, mediante "scopertura" della serra, da effettuarsi almeno una volta all'anno in funzione del tipo di coltura/e effettuata/e. Nella prassi agronomica la scopertura della serra si attua con la rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento lateralmente alla serra medesima.”*

Questa definizione estesa, che affronta in modo completo la configurazione delle serre tunnel mobili, solleva due riflessioni:

1. Il cortocircuito normativo con l'articolo 6 della Legge Regionale veneta 11/2014, in cui si stabilisce che *“le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra.”* Non è dunque chiaro se una serra tunnel mobile realizzata con opere murarie interrato (es. plinti di sostegno) rientri tra le serre mobili o meno, visto che vi sono due previsioni indipendenti.
2. Il requisito della stagionalità della Regione Veneto è assai differente dal requisito lombardo, sia perché nel quadro normativo veneto non esiste la nozione di temporaneità per le serre (già evidenziata in precedenza), sia perché la Regione Veneto non stabilisce una durata minima per la scopertura dei film plastici. In questa direzione, la D.g.r. 7117/2017 lombarda appare ben più restrittiva, mentre non risulta comprensibile se una serra tunnel mobile installata in Veneto si qualifichi come serra fissa qualora i film plastici non vengano scoperti. Dalla definizione di serra fissa e mobile discussa in precedenza, pare che la mancata rimozione dei film non faccia per nulla decadere la classificazione di “mobile”. Anche questa è una differenza di grande rilievo tra i due contesti normativi.

La D.g.r. veneta 315/2014 si inserisce nel quadro delle disposizioni discusse in precedenza, prevedendo un Allegato A semplificato in cui si adotta la stessa impostazione dell'analogo Allegato A della D.g.r. 172/2010. Per completezza di trattazione, si riportano di seguito le tabelle 1 e 2 di tale Allegato.

La Delibera si completa con il formato della scheda tecnica di intervento da trasmettere ai Comuni ai fini della comunicazione facoltativa inerente le serre mobili.

Tipologie di serre		SERRA TUNNEL senza pareti laterali verticali	SERRA TUNNEL con pareti laterali verticali
Caratteristiche costruttive salienti	ad arco (singola) → 	a tetto curvilineo (singola e multipla) → 	
	a mansarda (singola) → 	a tetto gotico (singola e multipla) → 	
Altezza al colmo (m)		fino a 5,00	
Altezza in gronda (m)			fino a 5,50
Cubatura unitaria (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) generalmente adottata		fino a 4,00	fino a 6,50
Fondazioni utilizzate		Fondazioni temporanee, che una volta rimosse possono essere reimpiegabili per lo stesso scopo	
Struttura portante		Nella gran maggioranza dei casi viene impiegato l'acciaio	
Materiale di copertura	Tetto	film plastici	film plastici
	Pareti laterali	costituite dalla continuazione dell'arco fino a terra	film plastici
	Testate	film plastici	film plastici
Sistemi di coltivazione praticabili		direttamente su terreno; fuori suolo – sacchetti torba, floating system, ecc.; in contenitore a livello suolo; in contenitore su bancale;	
Colture praticabili (min. 80% superficie coperta)		orticole; floricole (es. vaso fiorito, fiore reciso, ecc.); vivaismo orto-floro-frutticolo-vitico (raramente frutticole arboree)	
Elementi essenziali tecnologici	di climatizzazione passiva	illuminazione naturale attraverso il materiale di copertura; effetto serra; finestre per ricambio aria	
	di climatizzazione attiva	temperatura; umidità relativa; luce (intensità e/o fotoperiodo); concentrazione CO <sub>2</sub> nell'aria; ventilazione interna	
	altre	irrigazione/fertirrigazione; disinfezione e controllo fitosanitario; forza elettro motrice (FEM), illuminazione di servizio/emergenza; automazione	

Tabella 4: Allegato A Dgr n. 315 del 11 marzo 2014: tipologie di serre tunnel mobili

Tipo	Installazione manufatto	Fondazioni	Funzione <sup>1</sup>	Riferimento normativo	Piano aziendale (ex art. 44 LR11/04)	Titolo autorizzativo
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Semiforzatura	LR 11/04, art 44	No	Nessuno (comunicazione facoltativa) <sup>2</sup>
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Potenziata Forzatura	LR 11/04, art 44	No	Nessuno (comunicazione facoltativa) <sup>2</sup>

Tabella 5: Allegato A Dgr n. 315 del 11 marzo 2014: inquadramento tecnico-sistematico delle serre tunnel mobili

Si riporta un passaggio assai rilevante del lavoro degli esperti: “la Commissione nel corso dei lavori ha segnalato l'oggettiva difficoltà di raccordo tra i parametri tecnici individuati nel documento e le vigenti disposizioni del comma 6, con particolare riferimento alla distinzione tra le diverse funzioni delle serre fisse e mobili per quanto riguarda la copertura, la protezione e la forzatura; tali problematiche potrebbero trovare soluzione solo con una revisione coordinata delle disposizioni di legge vigenti, da rinviare alla prossima Legislatura”. E' legittimo chiedersi, a margine di questa analisi comparativa, se il quadro normativo veneto rappresenti un modello virtuoso. Non proprio, si potrebbe concludere.

E' di tutta evidenza che la suddivisione delle serre fisse rispetto ad una funzione di “protezione e copertura” (con relativi limiti sui rapporti di copertura) o di “protezione o forzatura” (senza limiti), come stabilisce l'articolo 44 della Legge 11/2004, appare del tutto generica e tecnicamente ingiustificata, al punto da rendere inefficace la stessa indagine effettuata dagli esperti. Così come la doppia trattazione delle serre mobili in due successivi articoli (6 e 6 bis), che rischia di creare confusione rispetto all'esigenza o meno di titolo edilizio.

Si potrebbe sostenere, in altre parole, che l'imponente analisi tecnica veneta necessiterebbe di una rivisitazione normativa, come sostengono i tecnici. E' precisamente la stessa conclusione a cui giunge il presente dossier sul versante lombardo: in Regione Lombardia manca sia un approfondimento tecnico del settore delle serre

(contrariamente al Veneto), sia la trasposizione delle conclusioni tecniche in un corpus normativo organico e unitario.

Se dunque l'impianto tecnico fornito dagli esperti veneti è di tutto rilievo, la sua riduzione in tre soli articoli della Legge urbanistica risulta insufficiente (ancorché integrati da due Deliberazioni di Giunta). La direzione intrapresa dalla Regione Veneto è, comunque, del tutto condivisibile, sebbene manchi dell'*ultimo miglio* legislativo.

## 5. QUALI IMPATTI AMBIENTALI GENERANO LE SERRE?

Vi sono alcune situazioni limite nelle quali le fotografie non richiedono spiegazioni circa gli impatti (di depauperamento urbanistico e di natura paesistico-ambientale) che producono gli agglomerati di serre.



Westland, Rotterdam, Netherlands



Ierapetra, Creta




Almeria, Spagna



Vittoria, Ragusa

Vi sono tuttavia alcune casistiche nella nostra stessa Regione che meritano una rappresentazione fotografica, affinché si comprendano, anche solo intuitivamente, i possibili impatti ambientali. Si osservino le foto che seguono.



**Agglomerati di serre tra i Comuni di Telgate e Grumello del Monte (Bergamo)**



**Comparto di serre tra i Comuni di Martinengo e Cividate al Piano (Bergamo)**



**Comparto di serre tra i Comuni di Carobbio degli Angeli e Chiuduno (Bergamo)**

Un interessante contributo per l'analisi degli impatti ambientali delle coltivazioni in serra è stato fornito dalla dott.ssa Pagniello (*“Impatto ambientale dell'orticoltura in serre tipiche dell'ambiente mediterraneo e analisi delle tecniche di coltivazione in fuori suolo”*, Università degli Studi della Tuscia, 2009), in cui sono stati comparati gli impatti dell'orticoltura in serra rispetto ai medesimi effetti sulla coltivazione in pieno campo attraverso il monitoraggio di 40 aziende situate nel litorale laziale tra Roma e Viterbo. La ricerca ha preso in esame l'impiego di fertilizzanti (nelle tre componenti di azoto, fosforo e potassio) e di fitofarmaci, nonché la simulazione dei rispettivi effetti di lisciviazione.

I risultati sperimentali e delle simulazioni hanno messo in evidenza che:

- per la componente azotata, nelle aziende monitorate gli apporti in serra sono notevolmente inferiori (del 34,1%) di quelli registrati in pieno campo;
- rispetto agli apporti di  $P_2O_5$  e di  $K_2O$ , in ambiente protetto si sono registrati valori maggiori rispetto a quelli in pieno campo rispettivamente del 19,5% e del 30,1%;
- relativamente ai fitofarmaci, i quantitativi di principi attivi complessivamente somministrati alle colture in ambiente protetto risultano generalmente superiori a quelli del pieno campo. In particolare, è emerso che l'uso di fungicidi in serra è, in genere, superiore a quello in pieno campo (22,8%), mentre l'uso di erbicidi è inferiore a quello in pieno campo (17,5%). Rispetto agli insetticidi, non sono invece emersi valori molto diversi tra pieno campo ed ambiente protetto;
- l'indice di esposizione ambientale dell'aria a tutti i pesticidi è molto più elevato in ambiente protetto (+217%), mentre quello del suolo e dell'acqua di falda sono più elevati in pieno campo (- 52% in serra). Un'attenzione particolare è stata posta rispetto al rischio di contaminazione delle acque di falda associato all'elevata persistenza di pesticidi a base di rame e di zolfo nelle aziende ubicate in zone con vulnerabilità elevata degli acquiferi;
- in ambiente protetto non si sono verificati fenomeni di lisciviazione dell'azoto al contrario di quanto accade in pieno campo, in cui si verifica un maggior apporto idrico a causa delle precipitazioni.

Il quadro offerto da questo studio suggerisce taluni vantaggi legati alla coltivazione in serra (leggasi il minor impiego di azoto e la sua minore lisciviazione, o il minor impiego di erbicidi rispetto alla coltivazione in pieno

campo), mentre offre indubbi elementi di preoccupazione rispetto all'impiego in senso più ampio dei fertilizzanti e dei pesticidi e, per questi ultimi, del loro impatto sulla loro immissione nell'aria.

E' legittimo chiedersi come tale indagine sia trasponibile ad altri contesti (quali quelli illustrati nelle foto delle pagine precedenti), nei quali elevati rapporti di copertura hanno determinato estensioni di colture protette ben superiori a quelli esaminati dallo studio citato; in aggiunta, l'analisi di questi impatti andrebbe contestualizzata e differenziata a seconda delle colture praticate, del numero di cicli colturali per anno effettuati, delle tecniche di concimazione ed irrigazione, delle caratteristiche naturali dei terreni (meteorologia, pedologia, morfologia, ecc.), delle condizioni idrogeologiche dei luoghi, ecc.

Non solo: impatti legati agli aspetti paesaggistici, allo smaltimento dei materiali plastici utilizzati, ai fenomeni di stanchezza dei terreni, all'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei suoli richiederebbero una valutazione specifica e focalizzata sui singoli ambiti territoriali nei quali si insediano tali colture.

Quale soluzione?

Un possibile percorso è stato offerto da ARPA Lombardia nella valutazione del comparto delle serre introdotto dal Comune di Telgate (Bergamo) nell'anno 2018. Tale comparto prevede la realizzazione di nuove superfici coperte da serre per un totale di 220.000 metri quadrati, rispetto alle quali l'Agenzia Regionale ha formulato il seguente parere: " *In merito a tale previsione non sono stati quantificati i possibili impatti/effetti ambientali, né è stata valutata la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli stessi e il loro carattere cumulativo.*

*L'attenzione è stata rivolta alla ricerca di misure mitigative/compensative e di inserimento paesaggistico senza però disporre di un adeguato **quadro preventivo di conoscenza**, appunto, degli impatti.*

*A titolo non esaustivo si rileva come non siano state esaminate le potenziali conseguenze di queste trasformazioni in termini di: **consumo di risorsa idrica e ripercussioni eventuali di tale consumo sulle fonti di approvvigionamento, gestione delle acque meteoriche, effettiva possibilità di minimizzazione del rischio di alluvioni** (quali i corpi recettori delle acque meteoriche prodotte e dei reflui eventualmente prodotti, con quali capacità di assimilazione, quali le caratteristiche idrogeologiche delle aree), **uso del suolo, qualità dei suoli utilizzati, prospettive di mantenimento della qualità dei suoli al termine dell'utilizzo previsto, impatto dei consumi energetici, impatto emissivo complessivo delle attività, produzione rifiuti, etc.**" (grassetto degli estensori del presente documento).*

L'Agenzia Regionale ha aggiunto, in una seconda nota al medesimo distretto, che il comparto delle serre " *dovrebbe essere costruito a partire dalla preliminare conoscenza delle risorse naturali e ambientali presenti nel contesto territoriale in cui è prevista l'installazione delle nuove serre, dalla conoscenza delle eventuali criticità correlate a tali risorse naturali e ambientali e quindi dalla valutazione delle loro capacità di resilienza in relazione agli impatti potenziali delle serre.*" Si aggiunge: " *è comunque auspicabile che venga sempre effettuata un'analisi preventiva del territorio coinvolto, che consenta di conoscere la sua " **capacità di carico**" e consenta di stabilire la sostenibilità ambientale delle previsioni, così come richiesto dalla normativa in materia di **Valutazione Ambientale Strategica**"* (grassetto dei redattori).

Questa è la strada da percorrere, e rappresenta un altro punto fermo del presente dossier.

## 6. IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE

Un argomento spesso utilizzato dai sostenitori dell'avvento dei distretti delle coltivazioni in serra è quello della creazione di nuovi posti di lavoro. Stante la perdurante crisi economica, questo argomento è di solito sufficiente a chiudere sul nascere ogni perplessità nei confronti delle serre.

In realtà esistono altri importanti aspetti di natura economica e sociale che non possono essere trascurati. Un primo aspetto è quello della manodopera utilizzata nelle lavorazioni. Generalmente è di origine extracomunitaria. Il contenimento dei costi (la manodopera è la prima voce tra i costi diretti e incide per il 23%, vedi Martorana M., 2013) favorisce il ricorso al lavoro de-specializzato, a basso costo e facilmente sostituibile. Si sono già verificati casi di imprenditori incriminati per sfruttamento di migranti. Il meccanismo di richiamo fra migranti dello stesso paese origine favorisce la concentrazione etnica e la ghettizzazione di interi quartieri. Emblematico è il caso di Telgate dove si è realizzata da anni una stabilità numerica dei residenti, in quanto, a fronte della fascia giovane

e istruita che si allontana, ne subentra una costituita da immigrati prevalentemente di origine indiana, che ha finito per concentrarsi nella medesima zona del paese, determinandone un vero crollo del valore immobiliare.

Il secondo aspetto riguarda nuovamente l'impatto negativo delle serre sul valore immobiliare, ma in questo caso l'origine dei problemi è nel degrado della qualità paesaggistica ed ambientale. E' notorio che la bellezza e l'amenità dei luoghi contribuisce a sostenere il valore immobiliare, ma non è facile individuare analisi che riportino una stima di tale impatto. A questo scopo è stato quindi condotto uno confronto tra i valori immobiliari (sorgente Banca dati delle quotazioni immobiliari, Agenzia delle Entrate) per le abitazioni civili di tipo economico, in area centro e periferia, di due categorie di Comuni distinte. Da un lato una lista di Comuni giudicati "belli" (ma non a vocazione turistica) in base a ricerche Google con parole chiave "comuni più belli d'Italia". Dall'altro una selezione di Comuni a "medio o basso valore paesaggistico" selezionati per la presenza sul territorio di notevoli estensioni di coltivazioni in serra, oppure di altri elementi di degrado ambientale. Per mantenere la validità del confronto entrambe le liste sono state limitate a Comuni di dimensione fra 5000 e 15000 abitanti circa.

La seguente tabella rappresenta il confronto espresso come valore medio (in €) al metro quadrato.

	<b>alto valore paesaggistico/ ambientale (€/mq)</b>	<b>medio o basso valore paesaggistico / ambientale (€/mq)</b>	<b>Differenza percentuale</b>
Comuni d'Italia	1239	856	-31%
	NEIVE (CN), TREMOSINE (BS), CIVIDALE DEL FRIULI (UD), ASOLO (TV), BRISIGHELLA (RA), CAPRAROLA (VT)	ALTARE (SV), SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), SONDALO (SO), SORA (FR), COLOGNA VENETA (VR), BELLIZZI* (SA)	
Provincia BG	1294	846	-31%
	VALBREMBO, SARNICO, SCANZOROSCIATE, GORLE, RANICA	TELGATE*, CIVIDATE AL PIANO*, MORNICO AL SERIO*, CHIUDUNO*, CORTENUOVA*, PALOSCO*	

\* - significativa presenza di serre

**Tabella 6: confronto tra valori immobiliari**

E' quindi interesse generale, anche economico, tutelare l'ambiente e la bellezza del territorio.

Un terzo aspetto riguarda le prospettive del cosiddetto "turismo dolce". Quello del paesaggio di pianura, dell'agriturismo, della riscoperta dei castelli e delle chiese, dei parchi fluviali, delle piste ciclopedonali. Si tratta di un turismo che sta riscoprendo la bellezza signorile della campagna e delle aree collinari. E che sta crescendo, richiamando principalmente turisti stranieri (50% del totale clienti). In Lombardia si contano 1600 esercizi, ed una crescita stabile annua del 5,9%. Ma tutti comprendiamo che questo tipo di turismo non ama le distese di tunnel di plastica. E' un turismo che ricerca un contatto con la natura e con la genuinità della vita agricola e tradizione del passato. Accettare uno sviluppo incontrollato e disordinato delle serre significa pertanto dire addio ad una prospettiva economica forse un po' più lenta, ma più duratura e inimitabile.



Regione Lombardia procede pertanto in modo ambiguo con riferimento al sostegno al turismo. Da un lato nel 2018 sono stati stanziati 6 milioni di euro per il sostegno al turismo, di cui 1,26 milioni per le attività di promozione e marketing territoriale. Al tempo stesso però viene finanziata con oltre 2,9 milioni la "Creazione di

una nuova filiera orticola integrata per i mercati di I - IV - V gamma” Capofila: OP Il Tricolore (Telgate, BG). Cioè, con una mano si investe, con l'altra si distrugge ogni possibilità di richiamare turismo, almeno nelle aree coinvolte nella crescita delle coltivazioni in serra.

Un ultimo sguardo all'economia dei prodotti alimentari tipici. I cibi italiani vanno forte sulle tavole di tutto il



mondo. Coldiretti annuncia: " Aumentano i consumi di prodotti biologici, +10,5% nel 2018". Il Rapporto Ismea-Qualivita 2017 evidenzia che "Si rafforza il primato mondiale dell'Italia agroalimentare per numero di prodotti Dop e Igp, con 818 Indicazioni Geografiche registrate nel 2017 a livello europeo. Un patrimonio che batte ogni record anche a livello economico, con 14,8 miliardi di valore alla produzione e 8,4 miliardi di export (dati 2016)". Nella sola Lombardia si contano 34 prodotti DOP e IGP, 43 vini DOC, DOCG e IGT, 249 prodotti tipici tradizionali. Anche in questo caso, la scelta della coltivazione in serra è alternativa a opportunità di crescita economica estremamente importanti e solide.

Il bilancio economico fra opportunità guadagnate e perse, inseguendo la prospettiva delle coltivazioni protette, non sembra pendere a favore delle prime. Tale bilancio è destinato ad andare completamente in rosso in quelle zone dove la concentrazione delle serre dovesse diventare disorganica e predominante. Questo non è tuttavia un rischio remoto: alcune zone della Lombardia sono già arrivate a concentrazioni molto alte.

## 7. QUALI PROPOSTE, DUNQUE?

Dalla disamina offerta nei capitoli precedenti si traggono due percorsi di lavoro, indirizzati a Regione Lombardia, in qualità di organo legislatore, e ai Comuni lombardi, titolari della funzione pianificatoria.

### Proposte per il legislatore regionale

Il primo passaggio, che si ritiene urgente ed improrogabile, consiste nel riesame della legislazione in materia di serre, che identifichi una disciplina organica ed unitaria all'interno della Legge Regionale 12/2005, secondo i seguenti principi:

1. Il riconoscimento che il settore delle serre non costituisce semplicemente una delle *“attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile”*, bensì un settore agricolo industriale che necessita di una disciplina specifica; in termini pratici, ciò comporta l'esigenza di introdurre articoli specifici per il settore delle serre all'interno della suddetta Legge (Parte II, Titolo III);
2. Il supporto di un'approfondita analisi tecnico-agronomica comparabile a quella introdotta dalla Regione Veneto e aggiornata ai più recenti standard costruttivi, che definisca elementi classificatori, prospetti tipologici e inquadramenti sistematici, nonché schede tecniche di intervento che stabiliscano in maniera schematica ed univoca la struttura serricola che si intende realizzare;
3. La piena restituzione di capacità pianificatoria ai Comuni in materia di rapporti di copertura per le serre fisse e mobili. In tale direzione:
  - a. Si propone la modifica dell'articolo 59 comma 4 e 4bis della L.R. 12/2005, che, nella nuova formulazione, espliciterà la facoltà per i Comuni di prevedere rapporti di copertura inferiori al 40% all'interno dei rispettivi Piani delle Regole di cui all'articolo 10 della L.R. 12/2005, qualora la valutazione ambientale strategica o valutazioni di carattere idrogeologico svolte dai Comuni determinino la necessità di limitare i rapporti di copertura ad una “capacità di carico” sostenibile per il rispettivo territorio;

- b. In tal senso, risulta dunque necessario emendare l'articolo 61 della L.R. 12/2005, specificando che la prevalenza degli articoli 59 e 60 *“sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto”* non contraddice la possibilità per i Comuni di applicare discipline più restrittive; ciò non può essere unicamente fondato su un parere regionale formulato ad ottobre 2018, ma richiede una formulazione precisa nella legge urbanistica;
  - c. Si propone inoltre la modifica dell'Allegato A della D.g.r. 7117/2017, riportando i rapporti di copertura per le serre mobili stagionali e temporanee al valore massimo del 40% dell'intera superficie aziendale, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4 del presente documento. In tal senso, e coerentemente con l'approccio di cui al punto a) precedente, si specifichi la possibilità per i Comuni di prevedere rapporti di copertura inferiori ai suddetti limiti all'interno dei rispettivi Piani di Governo del Territorio.
4. La riformulazione dei requisiti di stagionalità e temporaneità, da basare sui seguenti elementi:
- a. L'assenza di fondazioni permanenti, che emergano o no dal suolo. Tale aspetto distingue le serre fisse rispetto alle serre mobili, nel cui ambito si inseriscono le serre stagionali e temporanee. Il comma 1 ter dell'articolo 62 della L.R. 12/2005 va dunque rettificato in tale direzione, riformulando il requisito del *“senza che siano realizzate con opere murarie fuori terra”*;
  - b. L'esclusione delle serre temporanee (definite nel capitolo 2 dell'Allegato A della D.g.r. 7117/2017) dall'ambito di applicazione dell'articolo 61 comma 1 ter della L.R. 12/2005, in quanto il principio di stagionalità di cui all'articolo 6 comma 1 e) del D.P.R. 380/2001 viene esteso ad un ambito culturale che costituisce una trasformazione del sedime urbanistico di lungo periodo (massimo cinque anni), da assoggettare dunque alla disciplina del permesso di costruire.
  - c. L'integrazione della documentazione prevista nel capitolo 4 della D.g.r. 7117/2017 ai fini edilizi con la richiesta di presentazione di una scheda di intervento comparabile a quella prevista dall'Allegato A della D.g.r. 315 del 11 marzo 2014 della Regione Veneto;
  - d. L'attribuzione ai Comuni delle funzioni di controllo dell'ottemperanza del requisito di stagionalità, che consiste nella rimozione periodica ed integrale dei manufatti per un periodo minimo di tre mesi all'anno. Si precisi inoltre che l'inottemperanza al requisito di stagionalità rende i manufatti assoggettati a titolo edilizio (come espresso nel parere regionale), venendo meno un requisito classificatorio che configura tali serre come attività ad edilizia libera.
5. L'introduzione di valutazioni ambientali concernenti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle colture in serra (sia essa fissa e mobile), rispetto alle quali si richiede la redazione da parte dei proponenti di una relazione tecnica che attesti le misure adottate per garantire l'ottemperanza ai requisiti stabiliti nelle *“Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”* (D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233 e smi).
6. L'introduzione della disciplina dell'articolo 6 comma 1 b del Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 n. 7 per le serre mobili stagionali.
7. La cancellazione del secondo paragrafo del capitolo *“corpi idrici”* della D.g.r. 7117/2017, che prevede: *“Le serre mobili sono realizzabili anche all'interno della fascia di rispetto dei 10 m (art. 10, legge regionale 4/2016), ma a una distanza minima di 4 m dal piede esterno degli argini o dal ciglio dell'alveo inciso per i corsi d'acqua del reticolo principale e minore. La distanza minima è di 5 m per il reticolo consortile. Nella fascia compresa tra i 4 e 10 m (5 e 10 nel caso del reticolo consortile) non sono ammesse opere murarie anche interrato (plinti, cordoli ecc.)”*.

#### Proposte per i Comuni

Il parere regionale discusso nel terzo capitolo di questo dossier rimarca la potestà pianificatoria che il quadro normativo attuale garantisce ai Comuni in materia di edificazione in area agricola, sebbene il paragrafo precedente abbia evidenziato le lacune dell'impianto legislativo lombardo.

Giova in proposito ricordare quanto ha stabilito il TAR Milano con sentenza n.4749/2009, richiamando un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato: *“l'art. 2 della legge regionale n. 93 del 1980, nel prevedere la normativa applicabile nei territori dei Comuni per le zone agricole E (classificazione derivante dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, ndr), non ha precluso all'autorità urbanistica l'esercizio del più pieno*

potere di pianificazione del territorio, anche in funzione di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici. Le disposizioni dell'art. 2 della legge regionale si applicano in via sussidiaria, solo **ove manchino specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, e non rendono illegittime le scelte inerenti alla assoluta inedificabilità e immodificabilità delle aree agricole**, ovvero quelle che subordinano, come nella specie, l'identificazione delle possibili modifiche all'adozione di un piano attuativo, volto alla razionale gestione del territorio posto all'interno dell'istituendo parco" (Cons. Stato sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 860).

Tale indirizzo ermeneutico risulta applicabile anche sotto il vigore della L.R. 12/05 in quanto **le disposizioni della L.R. 7 giugno 1980, n. 93 - Norme in materia di edificazione nelle zone agricole - sono state sostanzialmente riprodotte dalla L.R. 12/05**, in particolare con riferimento alla prevalenza sulle norme e sulle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con esse (art. 4 della L.R. 7 giugno 1980, n. 93 ora riprodotto dall'art. 61 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio)" (grassetto dei redattori).

Nella medesima sentenza il giudice amministrativo ribadisce che "l'art. 59 c.3 della L.r. 12/05 stabilisce indici edificatori che costituiscono per il pianificatore comunale **solo un limite massimo**, (idem per quanto concerne gli indici di cui al comma 4 dello stesso art. 59 relativi alle attrezzature ed infrastrutture produttive). Tale inciso, letto in correlazione con i nuovi poteri pianificatori comunali di cui al ridetto art. 10 comma 4 lett. a) punto 1 e con il principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione (introdotto con Legge Cost. n. 3/2001), porta alla conclusione che se il Comune non può prevedere limiti superiori a quelli contenuti nell'art. 59 (in forza della norma di prevalenza ex art. 61) **non per questo allo stesso è sottratto il potere di stabilire limiti inferiori** (TAR Lombardia Brescia, sez. I, 8 gennaio 2009, n. 1) **od altri tipi di limiti, nel rispetto delle altre fonti normative e dei principi generali dell'azione amministrativa"** (grassetto dei redattori).

Sulla base di tali elementi, le linee operative che si propongono per i Comuni comprendono i seguenti passaggi:

1. per i Comuni già interessati dall'insediamento di colture protette, si effettui una **ricognizione puntuale** delle superfici coperte da serre sul rispettivo territorio;
2. rispetto a tale censimento, si conduca una **classificazione** delle strutture per la coltivazione in serra esistenti nel territorio comunale secondo i criteri della L.R. 12/2005 e della DGR 25.09.2017 n. X/7117, nonché la determinazione della situazione giuridica delle stesse sulla base della sussistenza (o meno) di titoli abilitativi;
3. in esito alle risultanze di cui ai due punti precedenti, si intraprendano le iniziative conseguenti previste dal capo II, Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (qualora necessario), cioè l'adozione di misure sanzionatorie;
4. si introduca una disciplina all'interno della prossima variante al Piano di Governo del Territorio che stabilisca rapporti di copertura per le serre fisse, stagionali e temporanee fondati sulla valutazione del **carico sostenibile** del territorio; nello specifico, si propone che tale valutazione sia basata sugli impatti ambientali delle serre esistenti e di quelle potenzialmente insediabili, nonché sulle conseguenze delle trasformazioni rispetto al "consumo di risorse idriche e ripercussioni eventuali di tale consumo sulle fonti di approvvigionamento, gestione delle acque meteoriche, effettiva possibilità di minimizzazione del rischio di alluvioni (quali i corpi recettori delle acque meteoriche prodotte e dei reflui eventualmente prodotti, con quali capacità di assimilazione, quali le caratteristiche idrogeologiche delle aree), uso del suolo, qualità dei suoli utilizzati, prospettive di mantenimento della qualità dei suoli al termine dell'utilizzo previsto, impatto dei consumi energetici, impatto emissivo complessivo delle attività, produzione rifiuti, ecc." (parere di Arpa Lombardia, citato nel capitolo 5);
5. nell'ambito della disciplina di cui al punto precedente, si definiscano con precisione il regime autorizzativo delle tre tipologie (fisse, stagionali, temporanee), le prescrizioni costruttive, le fasce di ricontestualizzazione paesistica richieste, le distanze dai confini, dalla rete viaria e dal reticolo delle acque di superficie, le modalità di allestimento, le distanze fra moduli produttivi, i movimenti di terreno coltivo, lo studio della viabilità di accesso dalle vie pubbliche, l'invarianza idraulica, la realizzazione di recinzioni, ecc.

## 8. UNA NOTA CONCLUSIVA

Questo dossier è stato predisposto per fornire un punto di vista articolato su un settore in forte espansione in Regione Lombardia, sebbene un quadro numerico preciso sulle superfici e sulle produzioni in scala pluriennale appaia mancante, considerato il regime di edilizia libera cui soggiacciono le serre mobili.

L'intento non è dunque ostruzionistico, ma preminentemente conoscitivo e finalizzato ad armonizzare l'impatto complessivo delle coltivazioni in serra. In quanto tale, è risultato evidente agli estensori di questo dossier che il settore agro-industriale delle serre non disponga di un quadro regolatorio regionale organico e in linea con la complessità e l'evoluzione del settore, che sia fondato su un'indagine tecnica di settore comparabile a quella condotta nella Regione Veneto (D.g.r. 172/2010 e relativi Allegati). Tale analisi tecnica consentirebbe di qualificare, ad esempio, i rapporti di copertura previsti dalla Legge Regionale 12/2005 e dalla D.g.r. 7117/2017, nonché di stabilire con chiarezza un glossario tecnico unificato, un inquadramento sistematico delle singole tipologie di serre e, in ultima analisi, una correlazione tra le tipologie costruttive ed il relativo regime autorizzativo.

Il dossier presenta proposte puntuali per una riforma complessiva del settore, da condividere con le associazioni di categoria e con Regione Lombardia, ed evidenzia quali compiti il legislatore lombardo attribuisca ai Comuni rispetto alla pianificazione degli interventi in area agricola. In tale contesto, appare degno di nota il richiamo alle osservazioni espresse da ARPA in relazione all'esigenza di determinare la "*capacità di carico*" dei territori rispetto alla pluralità di impatti ambientali creati dalle serre; il legame con la Valutazione Ambientale Strategica risulta immediato, e quanto mai necessario laddove i Comuni intendano introdurre nello strumento urbanistico insediamenti, comparti o distretti di serre.

Civate al Piano, 9 marzo 2019

## Edilizia Privata - Comune di Ugnano (BG)

---

**Da:** Giuseppe Spinella <giuseppe.spinella@uniacque.bg.it>  
**Inviato:** lunedì 18 maggio 2020 19:00  
**A:** ediliziaprivata@ugnano.eu; protocollo@ugnano.eu; info@atobergamo.it  
**Cc:** Nicola Vegini; Pierantonio Morlotti; Marco Guarneri  
**Oggetto:** CdVAS del 21/05/2020 Variante Generale del PGT di UGNANO \_ NS INDICAZIONI e PRESCRIZIONI

Alla C.A.:

- Dell'Autorità Procedente – **Geom. Francesca Zanga**
- **dei progettisti della VAS della Variante al PGT** (per tramite l'Autorità Procedente)
- Direttore UATO di BG - **Dott. Ing. Norma Polini**

In evasione alla Vs. nota del 07 Aprile 2020 e alla successivo invito alla CdVAS del 14 Maggio 2020 pervenutaci a mezzo PEC, avente per oggetto quanto sopra, con la presente si anticipa e evidenzia, quanto segue.

Non siamo stati coinvolti di recente e ad oggi in CdVAS relative ai Piani e Programmi di gestione del Vs. territorio (PGT e varianti), l'ultimo coinvolgimento risale alla 2° Conferenza di valutazione del 05/05/2009, in occasione della quale Vi avevamo fornito le Ns. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI. Per cui abbiamo colto questa occasione per aggiornarvi, ampliare e fornire il Ns. contributo nei modi e nei termini che seguono.

Premettiamo, che le osservazioni, **al momento di carattere generale**, rilasciate da questo gestore sugli strumenti di pianificazione urbanistica sono da intendere in termini propositivi, cioè al fine di rendere edotti gli organi decisori, attraverso, dati e indicazioni utili per individuare ed intraprendere azioni volte ad una pianificazione urbanistico territoriale "sostenibile", in riferimento soprattutto alle fasi successive a questa, ove dovranno essere calibrate le scelte d'intervento più consone agli obiettivi che l'A.C. vuol darsi.

Ciò anche alla luce della **situazione geomorfologica** presente sul territorio comunale, dedotta sia dai Documenti presentati per questa Variante, quali il **Documento di Scoping**, ovvero anche dai **documenti del PGT in vigore** pubblicati sul Vs. sito e **dalle nostre conoscenze**, in merito a dati specifici emersi, fra i quali anche la pressione antropica intrinseca e quella esterna dei centri limitrofi, che già influenzano la parte urbanizzata attuale e non e di cui, a maggior ragione, se ne dovrà tenere conto per gli interventi futuri sul territorio, quali quelli programmati con il PGT, dalla attuale e/o successive varianti, soprattutto di tipo generale e alla luce anche della L.R. 31/2014 (Consumo dei suoli).

In premessa, così come abbiamo fatto in altre occasioni, pur riconoscendo il grande valore propulsivo e innovativo messo in campo dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., rispetto alla vecchia concezione del PRG, ci sembra utile sottolineare, le evidenti limitazioni a cui è sottoposto un PGT e preordinariamente la VAS dei Comuni piccoli e non e/o di Comuni contermini che costituiscono un "continuum" sul territorio (sia in montagna che in pianura), ove questi non trovano risposte adeguate a problematiche comuni che li investono. A maggior ragione, se poi le soluzioni proposte nelle VAS e/o nei documenti di piano hanno ricadute sui Comuni limitrofi (vedi mobilità, grandi infrastrutture, **servizi a rete**, risorse idriche, aspetti idrogeologici, ecc.).

Per cui, anche se tali strumenti risultano coerenti con i documenti di piano sovraordinati (PTCP e PTCR), ovvero ne recepiscono i contenuti e/o i dettami, spesso dalle esperienze viste, rimangono delle cosiddette zone grigie non risolte (definite eufemisticamente a impatto zero), proprio perché il PGT, normativamente, ha la limitatezza impostagli dal territorio comunale alla quale esso è riferito. Né i Comuni hanno i mezzi economici, visto l'attuale e futura contingenza (soprattutto in termini di risorse economiche pubbliche), che permettono al singolo Comune di poter predisporre azioni di piano e risorse tali da investire anche per beneficiarne i contermini; e se ciò avviene è solo o comunque principalmente (come d'altronde è nell'ordine delle cose), per curare gli interessi del proprio territorio.

E pur vero però, che l'attuale normativa prevede step di verifica degli obiettivi di piano nel corso della durata dei 5 anni di validità del PGT, con possibilità di ricalibrare le azioni, adeguandole agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Orbene, non vogliamo, perché non di nostra competenza, entrare nel merito specifico di quanto sopra esposto, ma concludiamo questa premessa con l'evidenziare il **ruolo di UNIACQUE S.p.A., quale società di gestione del S.I.I.**

**(Servizio idrico integrato)** per conto dell'UATO Bergamo, che nell'ambito degli aspetti specifici del nostro servizio, costituisce una risposta a quelle problematiche tipiche dette sopra.

Chissà, per il futuro, che non sia di questo tipo la risposta, anche per altri aspetti del SISTEMA TERRITORIO.

Si richiamano pertanto, nell'ambito di quanto appena detto e sopra accennato e in generale, alcuni dettami Normativi recenti che incidono particolarmente sugli aspetti gestionali del S.I.I. di Ns. pertinenza; OVE E SE APPLICABILI A QUESTA VARIANTE **e/o a quelle successive**; ovvero ci riferiamo a l'entrata in vigore a partire dal **31/07/2017 del NUOVO PTUA** di Regione Lombardia **e per quanto ci riguarda**, specificatamente **l'art 50 e gli obblighi che ne derivano ai Comuni** in relazione alla programmazione territoriale PGT e relative Varianti e Piani Attuativi (PA), alla loro **CONGRUENZA con il PIANO d'AMBITO e alle infrastrutture del S.I.I.** . Si ricorda anche la DGR X/6829 del 30/06/2017:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO **DELL'INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DELL'ART. 58 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12** (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO), approvata ed **entrata in vigore a partire dal 28/11/2017 (D.G.R. n. 7372 del 20/11/2017), s.m.i. e relativi tempi di attuazione (Intesi come Regolamenti Regionali 7/2017 e 8/2019).**

**Si ricorda anche l'applicabilità del nuovo Regolamento Regionale sugli scarichi delle acque reflue: R.R. 6/2019**, che sostituisce il R.R. n.3/2006.

In conseguenza di ciò e preordinariamente alle Vs. scelte pianificatrici, **riteniamo opportuno, un COINVOLGIMENTO SPECIFICO dell'UATO BG** (che ci risulta NON invitato a questa CdVAS), **in relazione alla CONGRUENZA della presente VARIANTE e le successive col PIANO d'AMBITO; oltre ad invitarvi a prendere contatto con i Ns. uffici sugli aspetti di Ns. interesse per degli incontri con i Vs. Progettisti della VAS della Variante in oggetto ovvero con gli estensori del RP e coi Vs. Geologi per la parte Idrogeologica.**

**Ci aspettiamo nel prosieguo di questa Variante e/o a seguire che le azioni pianificatrici che saranno intraprese, seguiranno e terranno conto di quanto prima esposto in merito alle problematiche di Invarianza idraulica e ai dettami del nuovo PTUA.**

In conseguenza di ciò e preordinariamente alle Vs. scelte pianificatrici, **riteniamo opportuno, un Ns. coinvolgimento sugli aspetti di Ns. interesse.**

Invece per gli interventi specifici, all'interno del perimetro delle varianti in oggetto e/o in generale per tutto il territorio Comunale, che possano interessare, in maniera diretta (richiesta permessi di allaccio, estensioni di tubazioni sia di acquedotto che di fognatura, ecc), ovvero che riguardano il SII in senso lato, da Noi gestito, si rinvia ogni Ns. specifica INDICAZIONE/PRESCRIZIONE ai Progetti definitivi/esecutivi, che dovranno essere presentati ai **Ns. Uffici di Zona (Ghisalba – Referente Responsabile Area 3: P.I Pierantonio Morlotti tel 035 3070431)**, per l'espressione del parere di competenza e gli obblighi del caso).

Pertanto, al di là delle singole situazioni che potranno presentarsi nel prosieguo dell'iter di approvazione delle Varianti al PGT, di cui avremmo modo di contro dedurre i contenuti, relativamente agli aspetti che ci riguardano, ci sembra utile, in questa sede, fornire delle indicazioni di carattere generale ai progettisti e alle autorità, procedente e competente.

**Si richiamano e si intendono qui allegate (anche se non materialmente), le indicazioni e i dati ricavabili dagli elaborati dwg e pdf che potete scaricare dal Ns. sito FTP, seguendo la procedura in calce alla presente.**

Tali dati, pensiamo, Vi saranno utili, per l'aspetto che riguarda il (S.I.I.) da Noi gestito per il Vs. Comune, sia oggi che in futuro per una più approfondita disamina di eventuali problematiche e/o esigenze che possano riguardare anche quanto di nostra competenza, cioè il servizio di Fognatura, Depurazione ed Acquedotto.

Anche in conseguenza di quanto sopra, lavori di adeguamento e potenziamento della rete, sia di acquedotto che di fognatura, sono già stati e potranno essere previsti, oltre a quelli eventuali in corso e/o già programmati ( vedi note in calce ), anche in funzione delle soluzioni adottate col PGT e le sue Varianti ( ad es. circonvallazione Ovest, manutenzione della pavimentazione, collettore fognario nord, ecc). Tali soluzioni dovranno tener conto di quanto esistente sia in relazione allo stato di fatto dell'acquedotto (vedi interferenze con Pozzi, contenimento delle perdite nell'acquedotto, all'interno del limite fisiologico del 20 % ) . **Attualmente le perdite nell'acquedotto, dai dati in Ns. possesso, sono stimate intorno al 35%. La tubazione, in linea generale, ci risulta essere in buono stato, tranne situazioni puntuali, sulla quale probabilmente si dovranno effettuare delle verifiche di tenuta dei giunti, degli allacciamenti, soprattutto quelli più vecchi . Un ulteriore massiccio sviluppo urbanistico potrebbe però portare nel periodo estivo a criticità nei punti estremi della rete (cascine isolate).**

La fornitura d'acqua potabile è garantita da: n.1 pozzo in via Gasgnoli collegato direttamente alla rete, n.1 pozzo in via Raffaello che carica il serbatoio di via Raffaello con impianto di rilancio che immette in rete. La frazione Basella è servita da un serbatoio con rilancio in via Dante che viene caricato da tubazione proveniente dal serbatoio principale di via Raffaello con idrovalvola a galleggiante. Sulla tubazione di carico del serbatoio è inoltre installato una pompa tipo booster in grado rilanciare piccole portate (vedi schema in FTP).

Nell'ambito delle vs. scelte all'interno del PGT in vigore vi segnaliamo di attenzione adeguatamente le soluzioni progettuali che si prospetteranno per alcuni AMBITI, **in quanto interferenti con le Aree di rispetto di Pozzi e Serbatoi dell'acquedotto pubblico, quali ad esempio: PA8 e PA9, PZ INTEG 81 e parzialmente tratto della Tang. Ovest, in quanto interferenti con l'area di rispetto del Pozzo di Via Gasgnoli. Atre5 e PZ interferente con Pozzo di Via Raffaello e PA3 con area di rispetto del Serbatoio Basella.** Su quest'ultima area di rispetto gradiremmo notizie più dettagliate in merito alla istituzione dell'Area di protezione sul Serbatoio, non evidenziando nella ns. cartografia presenza di pozzi e/o Sorgenti ad uso potabile.

Pertanto le possibili scelte di intervento, saranno influenzate ed influenzeranno, eventuali espansioni del centro edificato (se previste), soprattutto nella direzione delle direttrici di espansione, ovvero la riqualificazione dell'esistente, anche in termini di sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi di acquedotto, fognatura e depurazione oltre quelli programmati e/o in fase di studio dalla Ns. Società (Adeguamento sistema raccolta e trattamento acque reflue al fine di eliminare la presenza di acque parassite nel sistema fognario e garantire un corretto/razionale livello depurativo e gestionale). A tal fine è stato realizzato di recente l'ampliamento del Depuratore anche per poter accogliere i reflui provenienti da Grassobbio e Orio al Serio (rif. a Autor. Prov. n. 805/2017 e integr. n.1868/2019).

In generale quindi si specifica quanto segue:

Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura sarà ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del regolamento UNIACQUE SpA, invero lo scarico di acque reflue industriali sarà ammesso purché soddisfatti i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il regolamento Uniacque SpA ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.

Attualmente ci risultano autorizzati nella fognatura comunale **5 scarichi produttivi e/o Prima pioggia** (1 in Via Pola, 1 in Via Papa Giovanni XXIII, 1 in Via Michelangelo, 1 in Località Battaina e 1 in Via Redorta) e **8 scarichi dei collettori fognari provenienti da altrettanti sfioratori, n.1 sollevamento in via Padre Pio Godio Passionista in frazione Basella, che recapitano: 7 nei vari rami della Roggia Urganana, e uno nella Roggia Vescovada di valle. (vedi Autor. Prov. BG con DD n. 565/2019) (vedi allegato in FTP).**

**Non si rilevano particolari problematiche o situazioni di allagamenti lungo la rete fognaria per insufficienze di dimensionamento.**

**Crea criticità e necessità di continua pulizia per evitare attivazioni in tempo di asciutta, la presenza del cavo della fibra ottica gestito da ABM all'interno dello sfioratore SF8 in via San Rocco.**

**Dopo il rifacimento di Vicolo Pace in centro strico con contestuale collegamento fosse biologiche alla fognatura ed il collegamento della zona non fognata di Via delle Industrie negli scorsi anni, attualmente non sono previsti ulteriori investimenti da parte dell'Area Esercizio/Manutenzioni, mentre per quanto riguarda l'Area Ingegneria di Uniacque è in programma nel 2020 l'avvio dei lavori di installazione di sistemi di grigliatura sugli sfiori S2 e S8 che recapitano le acque sfiorate in roggia, viste le grosse problematiche igienico-sanitarie ben note anche al Comune.** Diversa e rilevante attenzione comunque, dovrà essere posta in ogni caso, all'esigenza di contenere lo scarico delle acque bianche nei collettori fognari comunali.

Si consiglia specificatamente, anche al fine di evitare ripercussioni negative (vedi infiltrazioni di acque parassite) sulle infrastrutture esistenti quali i sistemi di collettamento e depurazione, così come a maggior tutela dell'ambiente, di prevedere, soprattutto negli ambiti di nuova trasformazione, la separazione obbligatoria delle acque bianche dalle acque nere (intese acque bianche anche quelle meteoriche provenienti dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti ecc.), con smaltimento di quest'ultime in diversa destinazione dalla fognatura, in ossequio alle disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti competenti; salvo i casi in cui tali situazioni vanno in contrasto con la presenza, di situazioni incompatibili, quali ad esempio la presenza di Pozzi di prelievo dell'acquedotto pubblico, ovvero per la presenza di risorgive (fontanili), ecc.

Appare altresì propositivo che anche negli ambiti di riqualificazione, ristrutturazione ecc.. dell'esistente, possa essere intrapresa, di caso in caso valutate le specificità dell'intervento, l'azione evidenziata al punto precedente, e considerare lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell'utente non in fognatura ma ove possibile, in loco.

L'autorizzazione delle acque bianche in fognatura risulterà pertanto solo in forma residuale e solo dopo aver accertato e documentato accuratamente che tali acque non possano essere smaltite diversamente, rimanendo salvi comunque, le prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società di gestione e previa laminazione.

Anche al fine di evitare ripercussioni negative relativamente al controllo delle acque reflue scaricate, si ritiene che sia positivo evitare situazioni di fabbricati isolati con scarichi non allacciati al sistema fognario, fatto salvi i casi isolati esistenti i quali dovranno essere regolarmente autorizzati dall’Autorità competente – Provincia di Bergamo –

Nella scelta delle aree a parcheggio e comunque delle aree di sosta e transito di veicoli a motore o di **insediamenti produttivi a notevole impatto ambientale**, si **consiglia** di prescrivere nel piano delle regole e dei vincoli, l’utilizzo di **pavimentazioni il più possibile impermeabili**, ovvero **proporre soluzioni progettuali** (in accordo con le Norme e regolamenti in vigore), atte ad evitare inquinamento del sottosuolo da particelle pesanti o oleose e/o di qualsiasi tipo. **Tali situazioni saranno da noi vagliate attentamente in sede di rilascio di Autorizzazioni all’ allaccio e allo scarico.**

**Il rispetto e la corretta delimitazione a norma di legge e Regolamenti, delle aree di tutela assoluta e di rispetto (art. 94 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), di pozzi di captazione (ATTENZIONARE nelle tavole di questa variante al PGT (DdP, PdR, PdS, Tav. dei Vincoli amministrativi e Tavole Studio di Fattibilità IdroGeologica e Sismica) la congruenza delle scelte di Piano in essere e/o di variante con le aree di rispetto (R= 200 m) segnalate), sorgenti, bacini acquiferi e Impianti di Depurazione ( Dmin= 100 m dai confini dell’area dell’impianto se e ove esistente, ai sensi della L.n. 319/76 e dell’All. 4 del DM 04/02/77).** Pertanto qualora esistenti, situazioni a queste collegate sarà opportuno un attento studio idrogeologico e ambientale/sanitario, delle aree interessate, al fine della tutela della risorsa idrica, e in generale della salute pubblica, in considerazione anche dei casi specifici, relativamente alla situazione idrogeologica del territorio (buona permeabilità del territorio comunale (eventuale presenza di risorgive) – soggiacenza delle falde superficiali dal p.c., soprattutto nella parte meridionale del territorio) e alla sua condizione antropica.

Qualora dagli studi eseguiti per l’occasione in oggetto, emergessero situazioni, in specie per le aree del centro edificato e non solo, quali escursioni delle falde acquifere, delle sorgenti/Pozzi e in genere del reticolo idrico interessante il territorio o aree limitrofe, delle risorgive ecc. di attenzionarle specificatamente nei documenti di piano; stante che queste situazioni, sono tipiche al verificarsi di infiltrazione di acque parassite nei condotti fognari interessati; mentre altre cause sono da individuare, fra le altre, nelle acque superficiali di scorrimento delle rogge, sia nei rami principali che secondari, ove e se presenti scolmatori e/o sfioratori sfocianti nel reticolo idrico che è presente nell’ambito del territorio comunale e limitrofo, ecc..

Nello specifico ci permettiamo di suggerire, su alcune situazioni evidenziate sul territorio, una più attenta e puntuale pulizia (in specie dragaggio del fondo) del reticolo, per evitare di intervenire sulle soglie di sfioro dei Ns. manufatti, perché tali interventi si ripercuotono, sia in senso quantitativo (aumento delle portate) che qualitativo (diluizione del carico organico) che arriva al depuratore. Ciò si traduce nel non corretto funzionamento dell’impianto di depurazione. Vi evidenziamo, in quanto collegabile a quanto prima detto, l’esigenza di individuare a livello cartografico nei Documenti di piano quanto sopra, a tal proposito Vi proponiamo una sintesi cartografica di sovrapposizione delle Ns. reti e impianti con le tav. della Direttiva alluvioni 2015 (vedi estratti TAV. DIRETTIVA ALLUVIONI 2015 Allegati in FTP che Vi forniamo a livello solo conoscitivo); in riferimento anche ai dettami del R.R. 7/2017 e 8/2019 (Documento Semplificato (DOSRI) e Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico (SGRI) - PAI/PGRA ecc., quanto e se previsti); **facciamo notare** come **gli interventi sul territorio compresi in Piani Attuativi comunque denominati (PL, PII, PIP, ecc), seguono i dettami e le procedure previste per i Comuni classificati ad ALTA CRITICITA’(A). anche se questi ricadono in classe “B” o “C” (art. 7,c. 5 del R.R. 7/2017 e 8/2019 ). Il Vs. Comune è classificato a MEDIA CRITICITA’ (B).**

**Ribadiamo che tali situazioni sono concause specifiche alla infiltrazione di acque parassite nei condotti fognari interessati; mentre altre cause sono da individuare, fra le altre, nelle acque superficiali delle vallette laterali/ Rogge, ove e se presenti attraversamenti, scolmatori e/o sfioratori, ovvero terminali fognari, sfocianti nel reticolo idrico che è presente nell’ambito del territorio comunale e limitrofo.**

**Dati Fognatura e depurazione (vedi allegati nel sito ftp di Uniacque e le note che seguono:**

**Lo sviluppo della rete fognaria risulta essere pari a circa:**

- Collettrice Mista 10 Km
- Comunale Mista 31 Km
- Nera 6 Km
- Sfiolata 0,32 Km

In conclusione, si ricorda in generale, di porre sempre attenzione al Depuratore intercomunale di Via Lazio (vedi dati a margine), al quale vengono collettati anche i reflui del Vs Comune insieme a quelli di Azzano S. Paolo, Comun Nuovo, Grassobbio ( loc. Capannelle), Spirano, Stezzano, Urgnano e Zanica e Zanica (parte attraverso la rete della località Capannelle di Urgnano), in relazione a quanto detto sopra; attualmente esso è gestito dalla Ns. società e vi è allacciata la rete fognaria comunale (autorizzata con DD n. 565/2019), attraverso il collettore terminale che adduce le acque al Depuratore.

Risulterà necessario poter acquisire da voi, ulteriori informazioni puntuali circa gli attuali e i futuri nuovi carichi idraulici e tipologici determinati dalle nuove previsioni urbanistiche, ciò al fine di valutare la reale potenzialità dell'impianto attuale e del futuro ampliamento, al trattamento dei nuovi carichi idraulici e di inquinamento, provenienti dal Vs. Comune, da valutare in accordo con gli altri dati in nostro possesso.

**Ad oggi i dati del Depuratore che vi possiamo fornire sono i seguenti (Rif. alla D.D. n. 805/2017 della Prov. di BG):**

- **Potenzialità di progetto 107000 A.E.**
- **Portata media oraria 865 mc/h = 20760 mc/d**
- **Portata di punta in tempo di secco 1556 mc/h = 37344 mc/d**
- **Portata di punta in tempo di pioggia 3458 mc/h = 82992 mc/d**
- **Potenzialità trattata 52000 A.E. (BOD5)**
- **Portata media oraria/giornaliera in tempo di secco 1300 mc/h=31200 mc/d**

**Dati al 31/12/2019 registrati e stimati in Esercizio:**

- **Portata media giornaliera 28391 mc/d**
- **A.E. in termini di portata idraulica (stimata sulla base di un consumo pro capite di 250 l/(A.E.\*d)): 113564 A.E.> 107000 A.E.**
- **A.E. (BOD5) stimata: 84812 A.E. (BOD5)>52000 A.E. Attenzione in riferimento alla nuova delibera della GR e all'entrata in vigore del nuovo R.R. 6/2019 la potenzialità al Biologico è stata ricalcolata fino a circa 113000 A.E.. per cui da questo punto di vista esistono margini n di incremento.**

Quindi si consiglia di esplicitare nei DdP, quanto segue:

**Di normare** l'utilizzo delle vasche di accumulo e/o laminazione al fine di gestire le acque di prima pioggia e seconda pioggia, anche attraverso incentivi appropriati.

**Di normare** l'utilizzo (obbligo dal 2016) delle reti duali (sfruttando gli accumuli di cui al punto precedente, ecc.), anche questi con incentivi appropriati.

**Di normare** la programmazione e l'insediamento delle eventuali infrastrutture da inserire nel territorio ai fini del rispetto del R.R. 7/2017 e 8/2019 sull'invarianza idraulica e gli obblighi derivanti dal nuovo R.R. 6/2019 sugli scarichi, anche questi con opportuni incentivi appropriati.

**Ricordiamo che con l'entrata in vigore del R.R. 6/2019, verranno rivisti e adeguati tra le altre cose anche le potenzialità degli Agglomerati e degli impianti ad essi collegati (vedi quanto detto prima).**

**Oltre ai dati fonitevi nel Ns. sito FTP, ulteriori dati che vi forniamo sono i seguenti:**

**1.a Acquedotto dati stimati al 31/12/2018 e Bilancio idrico:**

- **A.E. (stimati ATO BG)= (res. =7610 + flutt= 119 + prod.= 5369) ≈ 13098 A.E.**
- **Portata immessa in rete = 1152185 mc/anno**
- **Dot. Idrica su Portata Immessa in rete 241 l/(A.E. \* d)**
- **Portata fatturata 754681 mc/anno**
- **Dot. Idrica su portata fatturata 158 l/(A.E. \* d) < 250 l/(A.E.\*d) (Standard)**
- **Perdite stimate 397504 mc/anno = 35 % > 20 % (considerato fisiologico)**
  
- **Sorgenti, pozzi e derivazioni varie (vedi cartografia in ftp e tavola dei Vincoli del PGT, con le indicazioni prima esposte):**
- **Totale rete Adduzione 0 Km circa**
- **Totale rete Distribuzione / Allacci 61 Km circa**
- **Contratti: 2717 di cui 2161 di tipo Residenti**

**1.b Acquedotto dati stimati al 31/12/2024 e Bilancio idrico:**

- A.E. (stimati); prudenzialmente ipotizziamo il valore che scaturisce dal calcolo ipotetico come da PTUA ovvero (Res.=11287 +11287x1,5x0,2) = 14673 A.E., ponendoci come obiettivo però di ridurre le perdite al valore fisiologico del 20 %.
- Portata immessa in rete (Hp), 1350000 mc/anno (leggero incremento del valore al 2018)
- Dot. Idrica su Portata Immessa in rete 252 l/(A.E. \* d)
- Portata fatturata 1100000 mc/anno
- Dot. Idrica su portata fatturata 205 l/(A.E.\* d) ACCETTABILE anche se < 250 l/(A.E.\*d)
- Perdite stimate 250000 mc/anno = 19 % ACCETTABILE (entro il fisiologico)

Il sistema di captazione è attualmente in grado di soddisfare il fabbisogno del comune e di sostenere anche eventuali sviluppi. I due pozzi hanno ciascuno 2 pompe di sollevamento che possono funzionare distintamente o in contemporanea. Ciò consente di avere un certo livello di sicurezza sulla captazione in caso di avaria di una delle pompe sommerse. Il sistema di distribuzione invece presenta la criticità di avere un impianto principale (Raffaello) che attualmente è adeguato a soddisfare il fabbisogno ma che ha poco margine per eventuali sviluppi futuri soprattutto se ubicati nelle zone più a nord ed esterne del paese. Attualmente è stato previsto l'ammodernamento dell'impianto elettrico e di telecontrollo ma sarà necessario mettere in programma anche interventi sul piping e sul sistema di rilancio. Il serbatoio di Via Dante a servizio della frazione Basella è anch'esso attualmente adeguato al fabbisogno idrico.

Dopo una serie di investimenti per il rifacimento delle tubazioni di diverse vie del paese negli scorsi anni a causa di perdite, è in previsione nel 2020 lo studio della rete idrica comunale per il suo efficientamento/distrettualizzazione e contestuale ricerca perdite. Eventuali interventi verranno messi in programma in seguito.

Si richiamano e si intendono qui allegare (anche se non materialmente), le indicazioni e i dati ricavabili dagli elaborati dwg e pdf che potete scaricare dal Ns. sito FTP, seguendo la procedura in calce alla presente e tenendo presente le avvertenze specifiche indicate, in specie Vi ricordiamo che la Ns. cartografia è in continuo aggiornamento e pertanto suscettibile di modifiche, variazioni e integrazioni, anche a causa dei lavori programmati e/o in corso; pensiamo anche che possa esservi utile, anche in merito agli aspetti relativi all' INVARIANZA IDRAULICA e specificatamente alle connessioni dello studio IDROGEOLOGICO ad essa collegato, in riferimento alle Ns. reti e alla COMPATIBILITÀ DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO D'AMBITO (ATO) AL QUALE DOVETE UNIFORMARVI.

A tal proposito abbiamo notato come NON sia stato invitato (supponiamo per mera dimenticanza) alla CdVAS l'UATO, alla quale la presente è diretta per le opportune decisioni di competenza.

Informiamo che sul nostro sito internet [www.uniacque.bg.it](http://www.uniacque.bg.it), è stato aggiunto un apposito link nel menù orizzontale per consentire di raggiungere direttamente l'area FTP e scaricare i dati allegati alla presente.

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI INTERNET EXPLORER

ATTENZIONE: I dati, per motivi di tutela, è consigliabile scaricarli entro Venerdì della settimana in corso, ovvero dopo tale data su richiesta, saranno disponibili per una durata di circa 30 gg.

I formati disponibili sono: DWG – PDF

Delibera Giunta Regionale 21 Novembre 2007 – N.8/5900

Determinazione in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche

(art. 37, lett. d), l.r. n.26/2003 e art. 4 l.r. n. 29/1979)

il sistema di coordinate adottato è GAUSS-BOAGA (Italy-W-Rome)



le credenziali di accesso sono:



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Romano di Lombardia, lì 27/05/2020  
Protocollo n. 1452/2020 cat. 6/cl. 6.09

Al Comune di  
24059 Urgnano (BG)  
PEC: [pec@pec.urgnano.eu](mailto:pec@pec.urgnano.eu)

**OGGETTO:** Valutazione ambientale strategica (VAS) – Documento di Scoping relativo alla VAS della variante generale al PGT e relativa Conferenza di servizi – ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA

## Visti:

- il Documento di Scoping reso disponibile sul sito SIVAS di Regione Lombardia documentazione e tenuto conto di quanto presentato nel corso della Conferenza tenutasi il giorno 15/5/2020
- l'art. 4 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i;
- la D.C.R. n. VIII /351 del 13 marzo 2007;
- la D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il parere espresso da ARPA Bergamo con il quale si concorda in relazione alle modalità e agli approfondimenti da effettuare nell'ambito del successivo Rapporto Ambientale


Per quanto di più specifica competenza si propone:

## Consumo di suolo:

dovrà essere condotta un'attenta valutazione della collocazione e della superficie di nuovi ambiti di trasformazione soprattutto se in grado di causare consumo di suolo ancora libero (si sottolinea che dati Istat indicano *"in Lombardia si assiste a una riduzione della superficie agricola utilizzata SAU del 5,1% tra il 2000 e il 2010 e del 24% nella provincia di Bergamo (VI° censimento Agricoltura ISTAT in Lombardia)"*)

Sebbene l'attività agricola non rappresenti per Urgnano un'attività prevalente dal punto di vista socio-economico, è ormai ben documentata l'importanza degli spazi verdi, anche agricoli, per lo svolgimento di numerosi servizi ecosistemici. In tal senso andrà valorizzata questa valenza multifunzionale propria dell'attività agricola.

## Rete Ecologica:



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Sia nel Documento di Scoping sia nel parere di ARPA Bergamo si sottolinea l'importanza della predisposizione della R.E.C. (Rete Ecologica Comunale).

La revisione del PGT è un'occasione importante per fare in modo che l'obiettivo di tutela della biodiversità non si eserciti in via puntiforme ma parta da una logica complessive derivante dalla normativa Regionale con la Rete Ecologica Regionale, Provinciale con la Rete Ecologica Provinciale per giungere a livello locale.

In particolare nella parte a est del territorio del Comune è stata istituita nel 2017 la Riserva Naturale di Malpaga – Basella ed è stato recentemente approvato (DGR XI/3000 del 30.03.2020) il suo Piano di Gestione. In tal senso tutta la documentazione scientifica è disponibile sul sito del Parco del Serio.

Anche la previsione di un PLIS nella zona sud del comune (PLIS dei fontanili e S. Rocco) in collegamento ai PLIS presenti a ovest è meritoria ma dovrebbe essere parte della REC-

Da valutare con attenzione anche la previsione di nuove aree di forestazione in relazione alle peculiarità ambientali in particolare della frazione Basella, nella quale sono presenti aree a prateria magra di pianura a breve distanza dalle aree urbanizzate, che dovrebbero essere tutelate con particolare attenzione per la rarità floristica presente al loro interno.

**In relazione alla recente modifica della legge regionale delle aree protette, il Parco del Serio può ora operare su un'area più vasta, un A.T.E. (Ambito Territoriale Ecosistemico) di competenza che comprende tutto il Comune di Urgnano ed è quindi disponibile per collaborare attivamente alla predisposizione della R.E.C..**

## **Serre / colture protette:**

Come evidenziato da Legambiente sia durante la Conferenza di Scoping sia nel proprio dossier Serre, è importante che il Comune approfondisca nell'ambito del rapporto ambientale e nei relativi documenti di PGT le proprie scelte tenendo conto delle possibili alterazioni in termini di impatto ambientale e paesaggistico ed ecoturistico derivanti dalla realizzazione di tali impianti.


## **Aree a verde:**

Oltre a quanto indicato da Arpa in relazione alla predilezione per aree a verde profondo è importante che nel piano delle regole sia promosso, anche in ambito urbano, l'utilizzo di specie erbacce, arbustive e alberi autoctoni al fine di fornire alla fauna possibilità di alimentazione e rifugio.

Altri regolamenti:

## **Regolamento Edilizio**

In relazione alla citata volontà di adeguamento di tale regolamento, si evidenzia l'opportunità di inserire in tale documento un'adeguata tutela delle specie selvatiche sull'esempio del regolamento edilizio del Comune di Milano nel quale



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

viene prevista una tutela attiva dei siti di nidificazione di rondini e rondoni e dei siti utilizzati dai pipistrelli.

Anche in questo caso il concetto di ecosistema urbano e i vantaggi, anche in termini di lotta biologica e conseguentemente in termini di salubrità ambientale dovrebbero essere tenuti in opportuna considerazione.

## **Regolamento per le attività di pascolamento:**


Il Parco del Serio ha affidato recentemente un incarico per la predisposizione di regolamento per le attività di pascolamento interne al Parco che possono causare, se non puntualmente regolamentate, importanti impatti negativi su habitat e specie di interesse conservazionistico.

Il Parco è disponibile a fornire i dati di vostro interesse.

## **Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento vigente del Parco del Serio.**

Svolgendo un'anamnesi puntuale delle zone interne al parco e della loro destinazione funzionale nonché delle norme che riguardano i diversi ambiti di tutela, si può concludere che il territorio di Urgnano è caratterizzato:

- dalla presenza di zone di riqualificazione ambientale, le quali sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o vulnerabilità ambientale. In queste zone l'obiettivo prioritario è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostruzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide, ove esistessero, dei prati aridi, tipici di queste zone; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio dell'agricoltura;
- da zone agricole dove la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale. Fanno poi parte del tessuto costruito del territorio agricolo il sistema delle cascine, in particolare di complessi rurali di interesse storico, artistico ed ambientale. Il Parco ha svolto un approfondimento (Piano di Settore per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale) sui complessi rurali, individuati come beni isolati meritevoli di una maggiore tutela, così da conservare e recuperare tutti gli aspetti testimoniali ancora rilevabili e presenti. A questo proposito sono a disposizione nella sezione "normativa" del sito istituzionale del Parco i documenti redatti a corredo del Piano di Settore che è da considerarsi un vademecum per la conoscenza del territorio, dei suoi materiali, delle tipologie architettoniche e dei gradi di intervento. Questo strumento è certamente coerente con quanto auspicato anche per l'adeguamento del Regolamento edilizio, con particolare attenzione alle specie selvatiche



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

eventualmente già insediate negli edifici rurali presenti e dislocati nel territorio.

La parte del territorio di Urgnano inclusa nel parco è inoltre fortemente caratterizzata dalla presenza del nucleo storico di antica formazione che gravita intorno al Santuario di Basella ed al suo vicino complesso monastico. Anche per queste aree, su cui sono attivi vincoli *ope legis* diretti ed indiretti non solo paesaggistici ma anche monumentali, gli indirizzi di tutela sono quelli di cui all'art. 16, comma 7 propriamente dedicato all'ambito di contesto a nucleo storico del Santuario di Basella.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente  
Dott Ivan Bonfanti

*Firma autografa sostituita con l'indicazione  
a stampa del nominativo del soggetto  
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 2 c. 2*

Il Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico  
Arch. Laura Comandulli

*Firma autografa sostituita con l'indicazione  
a stampa del nominativo del soggetto  
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 2 c. 2*

Cividate al Piano, 27 maggio 2020

Alla c.a.  
Amministrazione Comune di  
Urgnano

E p.c.  
Arch. Zaira Raffaini  
Ufficio Tecnico Comunale

**Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del comune di Urgnano – Contributi nella fase di scoping.**

Nella realtà generale e nel territorio di Urgnano sono intervenuti notevoli mutamenti rispetto alla precedente VAS e al rapporto ambientale redatti per il PGT vigente nel 2009-2010.

Al fine di una valida analisi e di una costruttiva proposta, condividiamo espressamente quanto suggerito e indicato nel documento presentato da ARPA Lombardia il 08/05/2020, prot. n. 9633, riguardo alla necessità di un aggiornamento del quadro conoscitivo e del quadro comunale rispetto a quanto a suo tempo esaminato per il PGT vigente.

Chiediamo, in particolare, di poter conoscere e valutare gli esiti del monitoraggio del PGT vigente e un quadro aggiornato:

- ambientale (nelle sue diverse matrici);
- in particolare anche riguardo al patrimonio arboreo, ai corsi d'acqua, agli scarichi nei corpi idrici e in atmosfera e all'inquinamento;
- demografico;
- della realtà socio-economica;
- in particolare anche dell'agricoltura, degli allevamenti e delle colture in serra;
- della situazione e consistenza del verde urbano;
- della mobilità (in particolare di quella sostenibile e delle reti ciclopedonali);
- delle aziende a Rischio di Incidente Rilevante;
- delle variazioni intervenute e in corso;
- delle criticità emerse rispetto alla precedente VAS;
- dello stato di trasformazione degli ambiti del PGT vigente.

Ciò premesso, richiamando quanto espresso nella Conferenza dei Servizi (CdS) del 21/05/2020, presentiamo le seguenti proposte e contributi.

- 1) Si propone di dotare il Comune di Urgnano di un progetto di Rete Ecologica Comunale, (opportunamente prospettato nel documento ARPA), acquisendo preventivamente a tal fine gli opportuni elementi conoscitivi e progettuali.

- 2) Con riferimento al documento presentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la presente VAS, richiamando in particolare gli artt. 26 e 28 del vigente Piano Paesaggistico Regionale, si propone di prevedere ed attuare il riconoscimento e la tutela della viabilità storica e di interesse paesaggistico, con valorizzazione e tutela dei belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio, importanti anche ai fini della promozione turistica su scala territoriale.
- 3) Prevedere il collegamento del “PLIS del Rio Morla e delle Rogge” al “PLIS del Liteggio e dei Fontanili”, eliminando la frammentazione posta attualmente alla loro continuità in corrispondenza del confine amministrativo del Comune di Urgnano, in modo da unirli, ed inoltre includere zone aventi caratteristiche e valori simili a quelle dei PLIS considerati, in particolare la rete delle Rogge Urgnana e Brignana che costruirebbero in tal modo collegamento al Parco del Serio.
- 4) Si propone maggiore salvaguardia, più vincolante tutela gli Ambiti Agricoli.
  - a) In particolare anche la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione paesistica, con prescrizioni e distanze di rispetto prevalenti su ogni intervento di trasformazione, compreso quelli agricoli per:
  - b) i corsi d’acqua, per l’intero reticolo idrico principale e minore e per le relative sponde;
  - c) il patrimonio arboreo, i filari e le siepi alberate, con previsione di continuità e di ripristino dei tratti eliminati o ridotti;
- 5) il reticolo arboreo e la vegetazione lungo i corsi d’acqua e lungo i confini interpoderali (frequentemente retaggio della centuriazione romana) che caratterizza il paesaggio agricolo della pianura bergamasca e costituisce la connessione degli habitat naturali, indispensabile al mantenimento di “corridoi ecologici” attraverso l’intera pianura padana.
- 6) Invitiamo a valutare e condividere il “Dossier SERRE” e le relative linee guida, che abbiamo trasmesso il 17/05/2020, documento sviluppato dal nostro Circolo e adottato dal Circolo Regionale di Legambiente anche come indirizzo per tutta la Lombardia, in cui sono approfonditi gli aspetti legislativi e le problematiche ambientali, paesaggistiche e socio-economiche connesse alla proliferazione, spesso devastante e incontrollata, delle coperture di serre, con particolare riferimento alla pianura Bergamasca e al nostro territorio.
  - a) Si propone, in particolare, per le coperture con serre, comprese quelle temporanee o stagionali, di osservare una distanza minima di 15 metri dal reticolo idrico principale e di 10 metri da strade (anche campestri), dal reticolo idrico minore e da siepi e filari alberati. Tali fasce di rispetto saranno conservate naturali e non diserbate.
- 7) Si propone la ricognizione aggiornata e la riduzione delle aree agricole non strategiche e delle aree di transizione, prevedendo la loro preminente destinazione agricola, anche al fine di accertare la loro effettiva situazione attuale e di individuare quelli (o loro porzioni) che risultano non convenzionati. Si propone la riduzione del 75% per quelle attualmente non convenzionate, con facoltà di destinare la parte stralciata a parchi urbani e zone verdi fruibili.

- 8) Al fine di deframmentare la “barriera”, che si estende senza soluzione di continuità da Zanica fino a Morengo, costituita dalla Strada Cremasca e dall’urbanizzato fiancheggiante, si propone la previsione di due corridoi ecologici rispettivamente a Nord e a Sud dell’urbanizzato di Urganò, aventi inoltre la funzione di connessione ecologica con il Parco del Serio lungo i percorsi delle Rogge Urganò e Brignana.
- a) La previsione dei due corridoi proposti darebbe migliore ed efficace continuità a quelli già previsti ad Est del Serio (a nord e a sud dell’urbanizzato di Ghisalba). In particolare, il corridoio ecologico a Sud di Urganò darebbe attuazione alla deframmentazione già prevista dal PTCP e nella Rete Ecologica Regionale.
- 9) Si propone di Ridurre ed equilibrare la concentrazione di allevamenti zootecnici, applicando alla zootecnia un “indice di pressione” o “indice di concentrazione” per impedire il continuo aumento degli animali allevati in zone già sature e per riequilibrare la concentrazione zootecnica. L’indice zootecnico di un singolo comune non può aumentare se l’insieme dei comuni confinanti ha già raggiunto o superato la soglia massima.

A titolo di esempio, oggi la nostra regione accoglie oltre il 50% del patrimonio suinicolo nazionale, con oltre 4 milioni di capi allevati: fino a quando il territorio basso-padano potrà reggere questi numeri? Nel settore della zootecnia sono definiti, per ogni tipo di capo di bestiame, dei coefficiente di popolazione equivalente: 1 bovino a 8,4 AE, 1 suino =1,94 AE, 1 avicolo = 0,2 AE – Bergamo provincia 180.000 Bovini, 400.000 suini).

Il carico ambientale di questi allevamenti intensivi è spesso sproporzionato al beneficio che un Comune o il territorio circostante ricevono. Spesso la produzione risponde a una domanda che esorbita quella del territorio provinciale, regionale e anche nazionale. Pertanto un criterio che bilanci benefici e danni di questi insediamenti deve essere introdotto.

- 10) Si propone di adottare misure e previsioni affinché il consumo zero di territorio non sia meramente teorico ma effettivo, anche mediante il recupero prioritario del patrimonio edilizio esistente e delle aree produttive dismesse.
- 11) Si ritiene non giustificato ogni aumento degli abitanti previsti, soprattutto in assenza del richiesto quadro demografico aggiornato. Sarebbe ragionevole al contrario prevederne una riduzione, considerando la diminuzione in atto del tasso di natalità e della conseguente prevista riduzione del saldo naturale.

Il presente documento rappresenta un contributo iniziale per l’impostazione della variante e potrebbe non essere esaustivo delle proposte e delle valutazioni che potranno essere approfondite durante la procedura di VAS e nel futuro Rapporto Ambientale.

Distinti saluti.

